...tti fino
...
...DON... - Parma

Contratti Comun

di Mo[illegible]gnolo

[illegible]

Contratti e convenzioni per le Marine

n° 71

2

In Nomine Dñi Amen. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo quingentesimo Nonagesimo Primo Indictione duodecima, Die vero Trigesima prima Iulii Stylo Lucano—

Convocato et Comune generale Parlamento Montignosi unius hominis pro qualibet domo in Loco solito, ubi consuevere congregari solent pro infra specialiter peragendis, servatis servandis. Quorum Congregatorum nomina sunt infra videlicet

Petrus del Poggio, et / Franciscus Andreelli } Officiales	Mattheus Iacobi Gaya
Pierus Maffei	Vincentius Ioanis Dom.ci Giorgini
Filippus Buonhomo	Ioanes Bartholomei Buonhomo
Christophorus Varese	Mattheus Viti Dovani
Augustinus Marioni	Petrus Ioanis Toncelli
Paulus Ioannis Giorgij	Andreas Vincentij del Poggio
Hieronymus Orlandi	Galeotus Galetti
Bartholomeus Pierucci	Iacobus Francisci Gaya
Ioannes Accetti	Augustinus Nicolai Bertagnoni
Dominicus Vincentij Giorgini	Vincentius Matthei Giorgini
Fabius Ioannis Toncelli	Vincentius Francisci Guidi
Ioannes Bartholomei Sforza	Pierus Maffei Maffei
Vincentius Georgij Giorgini	Paulus Iuliani Pannonij
Silvester Ioannis Tobaglia	Iacobus Eustachij Pieri
Bernardus Maselli	Mattheus Grillotti
Dominicus Matthei del Vig.o	Hieronymus Fran.ci Giorgini
Georgius Iacobi Giorgini	Ioanes Andrea Io: Andrea

Pierus Jacobi Pieri
Joannes Matthei Guidi
Julius Marchini
Francius Pieri Ricci
Hieronymus Laurentij Cartanini
Francius Laurentij
Joannes Mattheus Bertocchi
Lucas Philippi dell huomo
Gabriel Bartholomei de Vietina
Joannes Marci Blanci
Michael Angelus Laurentij Mannoni
Vincentius Vincentij Joannis Andreæ
Vincentius Joannis Georgij
Bartholomeus Bertagnini
Bernardus Joannis
Lucas Bernera
Nicolaus Pieri Mori
Georgius Alexandri Giorgini
Pierus Bartholomei Bertera
Marianus Grillotti
Hieronymus Joannis dal Poggio
Cesar Philippi Gusso
Franciscus Andreæ Guidi
Philippus Vincentij del Malsavio
Antonius Gregorij Joannis Francini
Julius Cesar Galeotti
Vincentius Matthei del [illegible]
Politus Sanctis Jacobi Antonij
Pierus Marci Toncelli
Angelus Maria Joannis Francisci

Pierus Vincentij de Piaro
Franciscus Cesaris del Rosso
Bartholomeus Tonini Lacerti
Alexander Tonini Toncelli
Lucas Bertella
Riccius Antonij Roncheri
Hieronymus Julij Cacciavillani
Michael Angelus Marcanni
Petrus Bazza Bergo
Nicolaus Vincentij Giorgini
Joannes Tomasij Guidi
Georgius Bazzæ Joannis Andreæ
Michael Angelus Jacobi
Bartholomeus Mannini
Eustachius Joannis Orelli
Alexander Santini Toncelli
Bartholomeus Santini de Vietina
Mattheus Jacobi Orlandi
Antonius Bartholomei Maria
Laurentius Vincentij Pieri
Joannes Bazza buon huomo
Petrus Vincentij Giorgini
Favius Joannis Marcini
Vincentius Andreæ Bottari
Joannes Jacobi Antonij
Bernardus Joannis de Vietina
Eustachius Bazzæ Mannini
Franciscus Laurentij Petrelli

Peregrinus Lucae Bertocchi
Hippolitus Hieronymi del Sig.re
Leonardus Antonij da Colle
Alexander Vincentij Toncelli
Gherardus Matthej Gherardi
Bartholomeus Lucae Joannis Francisci
Franciscus Bartholomei del Sig.re
Joannes Baptista Bertocchi
Taddeus Matthei del Canale
Franciscus Vincentij del Giudice
Georgius Marci de Vietina
Antonius Bertocchi
Joannes Massei Massei
Paulus Poli
Baptista Joannis Coppa
Lucas Eustachij Coppa
Nicolaus Tomei Hotte
Vincentius Laurentij Abrami
Michael Tacci
Joannes Baptista Orlandi
Laurentius Andreae Tastrelli
Joannes Jacobi Georgini
Laurentius Pierini

Jacobus Ricci
Franciscus Michaelis Massei
Bernardus Vincentij de Piano
Dominicus Cacciavillani
Vincentius Matthei Grillotti
Jacobus Colonna
Jacobus della Canale
Petrus Pieri Tacconij
Franciscus Dominici Massei
Joannes Felij Cacciavillani
Eustachius Toncelli
Andreas Baptistae Bertocchi
Michael Antonius Guadagni
Jacobus Stagij Pennonij
Jacobus Stagij Tacconij
Vincentius Eustachij Pennonij
Joanninus Marij de Vietina
Leonardus Pieri Bergo
Georgius Bertera
Michael Bartholomei Lucij

Qui omnes sunt homines d. Communis Montignosi, et faciunt, et repraesentant totum Corpus d. eorum Comunis, et sunt duae Partes, et satis ultra de tribus, in quorum manibus residet, et est omnis facultas, et potestas

infero, et alia quamplura faciendi hoc presti
pubco Instro ex eorum, et cuiusque eorum certa, et
deliberata scientia, et non per aliquem iuris, et facti
errore, sponte, et omni meliori modo fecerunt,
constituerunt, et ordinaverunt, ac creaverunt
eorum, et d. Comitis Procuratores, Actores, Factores,
negotiorumque infrascriptorum gestores, certos, speciales, et
generales, ita tn quod specialitas generalitati
non deroget, nec è contra, et quicquid melius &.
Fastium Bertolucci } omnes de Montignoso presti
Joannem Marci Blanij, et } pntes, et acceptantes, specialiter
Joannem Bapta Orlandi } et expresse ad vice, et nome
dicti Comitis, et hominum Montignosi componendu,
concordandu, transigendu, ... a
Comite, et hominibus Massae Lunigianae, statu
Illmi, et Exmi Principis d. loci in infrascriptum modu, et
forma, seu aliter, non mutata tn substantia
principali, prout d. Constituti Procuratorib.
videbitur, et placebit.
Che del Luogo, e Luoghi, dove nascono, e fanno i
falaschi nel Comunale posto in Marina
del quale nelle sentenze, e Lodi trà esse Comtà, si
fà mentione rogato Simano del già f. Lorenzo
Tieri notaro pco. di Lucca, e f. Lodovico di Alessandro
notaro pub. di Massa sotto il dì 28 [illegible] 1538, e
del quale in altre sentenze, e Lodo dato Gimcarl.
fracesco parri, si debbano [illegible] posto prossimo

fare due parti eguali, in questo modo, cioè, che si
veda prima, se le Comntà sudd.te si possono fra di loro
concordare di fare assegnare l'una all'altra
respettivam.te d.e due parti, e non succedendo, si
metta @ sorte quale delle d.e Comntà debba fare delle
due parti, e quella, à chi non toccherà la sorte
di fare le parti, debba eleggere quale di esse
parti più le piacerà, da servire d.a divisione p.
anni cinque prossimi, come si dirà appresso, con
quelle considerazioni, che pareranno convenirsi
p. maggior comodità di D. Comntà, et huomini, una
delle quali parti, salve le dichiarazioni infra-
tte, quanto all'uso ancora alla Comntà, et
huomini di Montignoso p. che ciascuna di esse
parti, e gli sia lecito nella parte assegnata
e deputata @ uso suo come s.a respettivam.te
tagliare, e segare, et estrarre in d.a parte falaschi,
cannelle, sordoni, felce, e paglie, et altra sorte
di erbe palustri, se bene non fossero pervenute
alla debita maturità, cominciando dalle calende
di settembre inclusive di ciasched.o anno fino alle
calende di marzo, con dichiarazione, che nella
parte dell'una delle d.e Comntà non possa, ne
sia lecito all'altra Comntà, et huomini, e
singolari persone di quella tagliare, ne far
tagliare falaschi, ne altro, e simili d.e alla
Comntà, et huomini, e singolari persone di quelle

non sia lecito, ma espressam.te proibito ancora nelle parti assegnate alla sua comodità tagliare, ne far tagliare falaschi, ne altro fuori del tempo sud.o, sotto le pene, et altre irogate respettivam.te, cioè quanto alli particolari p ciascheduna carro di £ 20, e p ciascheduna persona di £ 8, p ciascheduno fascio di £ 2, e quanto alle Comunità di £ 1000, come si dirà al fine del pnte Instrumento

2. Con patto, che non s'intenda p la sud.a divisione, et assegnatione da farsi come sopra venga impedita in alcuna parte la pastura, ma si possa pasturare liberam.te, e d'ogni tempo p l'una, e p l'altra parte in tutto d.o luogo à uso comune, nonostante tal partim.o, et assegnatione

3. Che li Luoghi delli sopradetti falaschi, che saranno assegnati come sopra, si habbiano dentro il tempo del mese di Agosto prossimo à distinguere, e separare con termini apparenti immantenente che non solo si riconoschino chiaram.te dal resto del Comunale, ma ancora, e principalm.te, che quelli saranno assegnati come s.a all'una delle sud.e Comunità si riconoschino faciliss.te da quelli, che saranno stati assegnati all'altra

4.° E tali termini dentro al med.mo tempo si habbino da mettere, et

spese comuni conforme alla divisione, che sarà stata fatta, se nel med.mo; e precedendo la sorte, mentre non si terminasse per concordia come sopra, e dentro al med.o termine, si debbino fare due parti eguali del legname, e bosco di esso Comunale, per servire d.a divisione per li sudd.i cinque Anni prossimi, e di quelle due parti divise, e separate con termini apparenti, se ne debba assegnare una alla Comtà, et huomini di massa, e l'altra alla Comtà, et huomini di Montignoso, come così hora per allora si assegnano all'effetto suddetto di potervi tagliare, et estrarre liberam.te d'ogni tempo per le Comtà, et huomini à chi toccheranno respettivam.te così stipe, felcie, come ogni altro legname, intendendo però, che resti prohibita sempre la sceppatione, come detta sentenza, e Lodi, ma fuori della parte assegnatali come sopra, non si possa per alcuna delle Comtà, o loro huomini, ò singolari persone tagliare, ne far tagliare, ò estrarre in modo alcuno sotto le pene et obblighi quanto alli particolari, et alle Comtà, come s'è detto di sopra respettivam.te

5 Con dichiaratione, che il luogo per quanto piglia la Fossa detta della Foce morta detta del Vialico nella sua uscita quando entra nella Fossa, o Foce Cinquaria per spatio di b.a 35 per longhezza, e per larghezza, quanto è larga per suo ordinario

non venga, ne debba entrare in d.ª divisione,
fiche l'intenzione di essi Comorahensi, e parti, è
che resti alli huomini, e Come di montigioso libera
e libera, et il pnte pascolo di relassare. le s.e
pertiche 35. come s.ª s'intende solo p anni
cinque prossimi, al fine del qual tempo, con
occasione di trattare di nuovo della divisione, si
potrà rispetto alle d.e p.e 35. pigliare quel partito,
che parrà migliore, intendendo, che ancora
d.o tempo di cinque anni sia lecito a quelli di
massa di pascolare, e passare dentro alli confini di
d.e 35. p.e con gente, e bestie
6. Per levare ogni occasione di dubbio, si dichiara, che
a ciascheduna delle d.e Parti come sopra sia lecito,
e permesso di pascolare liberam.te, et ogni tempo
nella parte, che sarà assegnata all'altra, Et è
la volontà e di ciascheduna di esse, come così dichiarano,
che le sud.e divisioni, e partim.ti si faccia solo
rispetto all'uso delle legna, e del palasco, felce,
cannelle, sordoni, e foglie, e simili, come sopra,
dentro i tempi sopra dichiarati respettivam.te, a
fine che p quelle occasioni p l'avvenire non
debba nascere scandolo, si come parim.te, che ne
hora, ne p l'avvenire p il pnte Instrum.to e
cose contenute in esso, ne p tali divisioni, o
separazioni p qualunque corso di tempo

non si faccia minimo pregiud.° quanto al resto, e
quanto a qualsivoglia altro effetto alle Parti, ò
alcuna di esse, tanto rispetto à i Lodi, e sentenze
altre volte date fra loro, quanto p qualsivo.a altra
causa, che dire, ò pensare si possa, e particolarm.te
occorrendo che si trattasse fra loro del pascolo di detto
Comunale, e della divisione di esso, e le ragioni delle
quali parti, e di ciascheduna di loro tali quali sono, ò
possono essere, quanto ad ogni altro effetto fuori
di quello, che si dispone espressam.te p la presente
transatione, e concordia restino app.o di loro
rispettivam.te del tutto illese, et intatte, e
spetialm.te le ragioni della proprietà di d.i
Beni, la quale è certam.te della Comtà, et
huomini di Monsignore, come in d.i Lodi, e sentenze

7. Item con patto espresso, che la pnte conventione
s'intenda solam.te rispetto alla ragione, et interesse
dell'una, e dell'altra Comtà, et huomini loro, e
non rispetto alla Iurisdittione dell'Ecc.ma Repub.ca
di Lucca, la quale s'intenda salva, et illesa

8. Et p fuggire maggiorm.te ogni occasione di scandalo
e p ogn'altro fine megliore, et effetto, si patto, che
fin tanto che siano fatti li partimenti, da
farsi come s.a rispettivam.te de Castagni, e del
Bosco, ò legname, et altro come di s.o non si possa
p alcuna delle d.e Comtà, et huomini, e singolari
persone loro segare, ne tagliare cos'alcuna

in d.° luogo del Comunale, cioè fin tanto, che non sia fatto lo spartim.to de Luoghi del Palasco, et altro come s. non si possa, ma sia espressam.te vietato il taglio di esso Palasco, cannelle, sordoni, paglie, et altro e fin tanto, che sia fatto lo spartim.to del legname del Bosco non si possa p alcuna delle Parti tagliare, ne asportare stiperi, ne altri legnami sotto le pene, et obblighi infra respettivam.te

9. Con dichiaratione, che la p.nte convenzione, e concordia di fare due parti eguali di d.° luogo del Comunale p.to, e l'effetto detto di sopra sia p sempre, dalle parti si deva osservare in vista delli m.to ne p.nti, e successivi tempi, ma la divisione, e terminatione particolare, che si farà in essecuzione di questo Instro, debba durare solam.te p lo spatio di d.i Anni cinque prossimi a venire, a fine del qual tempo, cioè tre mesi avanti, che si finisca, si deva dalle parti procedere a nuova divisione di due parti equale di d.° Comunale, a fine, et all' effetto detto di sopra venendosi alla sorte secondo il modo sud.to, mentre non s'accordino di continuare in questa, ò di farla in altro modo, e così p l'avvenire si debba osservare, et eseguire di cinque in cinque Anni

X. E p toglier quanto si può ogni materia, et occatione di discordia frà le d.e Comità, et huomini, s'è patto, che stante fermo quanto di sopra è disposto circa la quantità delle pene delli danni, che si facessero del Comunale gli Offitiali, et

Jusdicenti dell'una, e dell'altra Jurisdizione respetti-
vam.te sempre che avanti loro siano date accuse
generalm.te ò causa di danni, che si dicessero essere
stati fatti, e dati da persone delle altre Comtà ne'
luoghi, e beni, che fossero della Jurisdizione, ò
cognizione di d.i Offiziali, et Jusdicenti respettivam.te
dentro a quattro giorni prossimi dal dì della accusa
notificare al Commissario, overo Offiziale dell'
altra Comtà la d.a accusa data, affine, che se
gli sparià, possa facilm.te sapere al preteso danna-
tore, et esso non possa allegare ignoranza,
et habbia modo più facile di difendere comparendo
avanti l'Offiziale, che procederà contro di
lui, non intendendo, che per questo se ne
debba far processo; Et in oltre si convenne,
che gli Offiziali, et Jusdicenti di una Comtà,
e Territorio siano tenuti, e debbino concedere
l'esecuzione reale, e personale delle condanna-
gioni fatte dall'Offiziale, et Jusdicente
dell'altra Jurisdizione, e Territorio dentro quattro
giorni prossimi dal dì, che sarà stata loro
domandata, intendendo, che ciò si faccia
sommariam.te senz'alcuna cognizione di
causa, ò di processo, e scrittura alcuna,
eccetto che dell'instanza di concedere l'esecuz.e
e di d.a esecuzione concessa, et in caso, che d.i

Offitiali, et Giusdicenti non concedessero d.a execusione
domandata dentro il tempo de quattro giorni, restino
le Com.tà, et huomini del luogo ove sarà stata doman-
e non concessa d.a execusione obligati alla pena
contenuta nella condannagione, la quale contro di
loro, e loro huomini possa essere esequita a bene-
placito di chi vi haverà interesse, le quali cose ancora
salve capitolo, e causa della med.ma transattione,
e concordia gli sud.i Procuratori deputati dall'una, e
dall'altra parte ne nomi, e nomi come sopra
respettivam.te convennero, e concordorno, che si dette
loro respettivam.te fare, et operare in maniera che
dentro di un mese prossimo dal dì del pnte Contratto
con clausola, che essere impossibile non venghino
escusati, et altrim.te del loro proprio, sotto le
pene, et obblighi in esso con l'autorità delli Ss.ri, et
Sed.mi loro Ss.ri respettivam.te sia approvato, e confermato
il sopra Capitolo, ò Capitoli, che parlano delle
pene de danni dati del Comunale, e del modo del
procedere intorno a esse, e di quelli, che saranno
obligati a d.e pene

Item che con la med.ma autorità di d.i Ss.ri, et Sed.mi Ss.ri
respettivam.te siano rivisti i termini divisorij posti
tra l'una, e l'altra Giurisd.e, e ritirate, e
~~ri~~tornare le occupationi fatte, e rimessi, e
reattati i termini, ove mancassero, ò fossero levati
ò alterati, e messone di nuovo, dove paresse occorrerle
per maggiore apparenza, e più chiara distintione,

e separatione de sudd. territorij, e dominij
Item ad componendum, et concordandum super d. divisione, ipsamq. divisionem, tam concorditer, quam sorte modo quo supra faciendum, terminosq. prae fatos ex causa d. divisionis ponendum, seu poni faciendum, et unam partem d. Comm. Mostre assignandum, ac partem d. Comm. Monsignori assignandum, et recipiendum
Item ad exequendum, et procurandum executionem rerum supradictarum coram dd. coram Ill.mi Dni
Et super praedictis, et quolibet eorum quaecumque Instrumenta manu publici notarij, et publicorum notariorum celebrari faciendum cum illis pactis, penis, promissionibus, obligationibus, et renunciationibus, ac Iuramentis etiam in forma Camerae, ac eo modo, et forma, prout dd. Constitutis Procuratoribus videbitur, et placebit
Et generaliter in praedictis, et circa ea dicendum, faciendum, et procurandum ea omnia, et singula, quae facerent dd. Constituentes, si praesentes adessent, dantes, et concedentes plenum, liberum, sufficiens, ac generale mandatum cum plena, ac libera administratione, ac etiam speciali si, ubi, et quando magis speciale requireretur mandatum, quam supra sit expressum, promittentes omne id totum habere firmum, ratumque relevantesque cum obligatione dicorum Comitis, et hominum, bonorum omniumque &
Super quibus rogans etc.

Castrum in Comid, et Terra Montignosi in Allodio
Publico Palatij Domini Commissarij dicti loci,
iuxta viam, et Bona dictae Communitatis, praesentibus
Dominico Joannis Cieri de Mignano, et Marco
Luce de Massa Pisana Testibus ad praedicta
omnia, et singula adhibitis vocatis, et
rogatis, nostris Anno, mense, Indictione, Die,
ac stylo
Cesarius Giomeis

In Nomine Dni Amen. Anno nativitatis
Dni Millesimo quingentesimo nonagesimo
nono, Inditione duodecima, Die vero vigesima
tertia mensis Augusti stylo Ill.mi Reip. Lucensis
Constituti personaliter coram nobis notarijs infrascriptis
insimul, et coniunctim rogatis, ac Testibus infrascriptis
Mag.cus D. Annibal Cancellerius Juris utriusque doctor,
et D. Camillus Ariolensis, ac Antonius Fanni-
nus publici notarij Massae, et Sindici, et Procura-
tores ad haec Mag.cae Communitatis, et hominum
Massae, prout de eorum mandato constat in publico
Instro rogato manu D. Petri Augustini
Castagnini Not. pub. Massensis sub die 10 mensis
Junij proxime praeteriti ad quod etc. ex una, et
Fabius Bertoluccius, Joannes Marci Blanci, et
Joannes Baptista Brandi de Montignoso districtus
Lucensis uti Sindici, et Procuratores similiter
ad haec Comunis, et hominum Montignosi praefati
vigore publici Instri eorum mandati, et procure
rogati a me Dario notario infrascripto sub die 30
Julij proxime praeteriti, ad quod etc. ex parte
altera, modis, et nominibus quibus supra respective,
volentes devenire ad divisionem infrascriptam infra
terminos, et sub tenore, et forma Instrumenti tran-
sationis, et concordiae inter Comunitates praefatas

respective celebrati, et rogati manu Sud. Petri Ducam Notarij infrad, ac Excq. Caroli Ciuffarini Notarij publ. Lucenij insolidum sub Die 31 Julij preterti ad quod, huius publici Instrum. tenore ex certa sc. no: et no: respective certa, et deliberata scientia, et non ex aliquo Juris, aut facti errore, communi eorum concordia, mutuoq. consensu, ac omni alio meliori modo infratam divisionem concorditer facere decreverunt, et faciunt in hunc modum, et formam, ut infra.

Li sudd. Sindici, e Procuratori, e deputati dall'una, e dall'altra Comtà hanno partito, e diviso per anni cinque prossimi conforme al d. accordio li faleschi, cannelle, scope, sordoni, erbe palustri, e simili, che sono nel Comunale fra massa, e montignoso, nominato, e confinato come in d. Instrum. di concordia, e transatione, e dividere le cose sudette hanno fatto due parti divise per linea retta dal termine murato, che resta su la riga del lago verso l'acqua di Cinquara sino al termine in principio di Fozzaria, che è il secondo venendo dal lito del mare verso li monti, in una delle quali parti hanno posto, e messo, siccome al presente ancora pongono, e mettono tutti quelli faleschi, cannelle, sordoni, scope, herbe palustri, e simili, che restano dalla linea retta di d. termine in la riga del lago al termine

sadderro in principio di fossa via verso il mare, et acqua di cinquara, e la sudd.a parte p. d.o tempo gli dd.i sindici, e Procuratori della Comtà di Monsignoro hanno relassato, e relassano p. causa della presente divisione alli dd.i Procuratori, e sindici della Comtà di Massa pnti, et accettanti con tutte quelle ragioni, e facoltà appacenti nel preallegato Instrum.to di transatione, e concordia, et nell'altra, e seconda parte hanno posto, e pongono tutti quelli falaschi, cannelle, sordoni, herbe palustri, e simili, che restano dalla linea diretta sudd.a al termine in la ripa del lago al termine, e in principio di fossa via verso Massa, e Monsignoro dentro però alli termini di d.o Comunale, la qual parte gli sudd.i sindici, e Procuratori della Mag.ca Comtà di Massa hanno relassato, e relassano similm.te p. causa della pnte divisione alli sudd.i sindici, e Procuratori della Comtà di Monsignoro presenti, et accettanti con quelle ragioni e facoltà, che pariim.te appaiono in d.o Instro di concordia, al quale, e cose in esso contenute gli dd.i sindici, e Procuratori dell'una, e dell'altra Comtà non intendono in cos'alcuna derogare, come così protestano, e dichiarano, con espressa però dichiaratione, che nella parte come sopra

assegnato alla mag.ca Com.tà di massa
non s'intendoni compresse ... 35 - ...
longhezza in principio della foce morta
relassate ... detto tempo alla Com.tà di
Montignoso, come in d.o stromento di concordia,
asserendo in oltre detti Procuratori ...
maggior chiarezza tra dd.i parti ... detta
linea retta al termine in principio di
fossaria fino al termine su la riga del
lago essersi posti undici termini
il primo de quali è lontano dal detto
termine in principio di fossaria ... 60 -
alla misura di Lucca, il secondo dal primo
altre ... 60 - il terzo dal secondo altre
... 60 - similm.te nella foce morta, il
quarto si è posto senza misura sul
poggio sopra la foce morta, il quinto
è lontano dal quarto altre ... 60 -, et
il sesto lontano dal quinto ... 60 -
il settimo lontano dall'altro altre ... 60 -
e l'ottavo lontano dal settimo altre
... 60 -, il nono lontano dall'ottavo altre
... 60 -, il decimo lontano dal nono
... 60 - l'undecimo lontano dal decimo
... 42 -, siccome ancora li stessi Procuratori
asseriscono essersi terminati da una parte

di Longhezza br. 55 - siedere in principio della Accomorta

Quam quidem divisionem ut supra factam, scripserunt, et firmis manentibus omnib. et singulis contentis in dicto Instro transactionis, et concordiæ, quibus dictæ partes dictis nominibus ut supra respective derogare non intendunt ratam, et firmam partes ipsæ modis, et nominib. supradictis respective habere, et attendere, et ei non contravenire, et observare promiserunt sub pena duplie, qua pena, qua pena soluta, Item refficere, Pro quibus omnibus obligaverunt eorum respective Communitates, et earum respective personas particulares, ac bona earum omnia presentia, et futura. Renuntiantes exceptioni doli, mali, et dictæ divisioni non sic factæ, et bene divisæ, ac omni alio legum, et statutorum auxilio

De quibus rogati nos notarios infrascriptos quatenus ex predictis hoc presens publicum Instrumentum conficeremus.

Actum in confinibus Mossæ, et Monsignori

in loco qui dicitur al termine del valico existentibus DD. Procuratoribus Montignosi, et me Dario notario infrascripto in Territorio Montignosi et DD. Mag.ci Procuratoribus Massae, et Domino Petro altero notario infrascripto in Territorio Massae, coram, et praesentibus ibidem Capitaneo Petro Fiorentini de Camaiore, et Michaelle Ginestrini similiter de Camaiore ad praedicta omnia vocatis etc.

Petrus Guerra de Massa notarius

Darius Cionnei de Luca notarius

In Nomine Dni Amen. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo Quingentesimo Nonagesimo nono Indicti one duodecima Die verò trigesima prima, et ultima mensis Julij Stylo Lucano —

Concioria che per causa, et occasione d'una sentenza, e Lodo dato, e data determinationi di confini trà la Comtà, et huomini di monsignoro stato dell' Ill.mo et Ecc.mo Regim.to di Lucca da una, e la Comtà, et huomini di massa di Lunigiana stato dell' Ill.mo et Ecc.mo Sig. Principe di detto luogo di massa dall'altra parte rog. per Ser Lorenzo Tieri Not.o publ.co di Lucca, e Ser Lodovico d'Alessandro not.o pub.co di massa sotto il di 10. 9bre 1538 e per altre sentenze, e Lodi date per avanti fra dd. Parti, siano nate differenze, e controversie, pretendendosi per essa Comtà, et huomini di massa per occasione di dd. sentenze, e Lodi, che dichiarano, che il Comunale posto in marina deva essere frà esse Comtà ad uso comune di pascolare, e boscheggiare, e come nel d. Lodo del 1538 nel cap.o Item declaramus nel versiolo, che comincia, et quicquid esser loro lecito e permesso segare, e tagliare palaschi in d. luogo a loro beneplacito, si come parim.te di poter tagliare et asportare le sippe, et altri legnami del med.o luogo, e per la Comtà, et huomini di monsignoro, che la ragione, e facoltà conceduta come sopra alla Comtà, et huomini di massa per il loro

lodo, e l'altro accidente non si estenda salvo, che possa mandare, e tenere in d.o luogo le loro bestie in pastura, e servirsi di quel legname per quello, che per d.o causa potesse occorrere nel luogo, sicome ancora pretendendosi per d.i Comm.tà, et huomini di Montignoso, che dentro i termini del loro territorio, dichiarato, e terminato come in d.o lodo, per la Comm.tà, et huomini di Massa e sua Vicaria venga indebitam.te occupato qualche parte nel monte, e nel piano, sopra le quali pretentioni potessero rinascere liti con molta spesa, e travaglio dell'una, e dell'altra parte

Rconcioria che doppo longo trattam.to di concordia al fine proponendo pacis, e per fuggire ogni occasione di scandalo, fra le d.e Comm.tà et huomini, e per commodare all'una, e l'altra parte la quiete, si sia venuto all'infra.ta conventione, e concordia, transatione e patti, della quale, e quali esse parti, à perpetua memoria, e fermo, et inviolabile stabilim.to intendano, e vogliano, che si faccia publico Instro in forma di ragione valida in ogni meglior modo, pertanto

Il mag.co dell'una, e l'altra legge Dottore Sig. Annibale Cinellotti

Li spectabili S.ri Daniello Aiola, e
S. Ant.o Giannoni ____ notari, tutti tre di
detta Comunità di massa, procuratori, e deputati
della Comunità, et huomini di massa, p vigore del
loro mandato p mano dello Sp.te S. Pier Antonio
Castagnino notaro pub.co di massa rogato
sotto il dì 20 giugno prossimo passato, la
copia del quale in publica, et autentica
forma essi procuratori, e deputati lasciano, e
relassorno in mano delli infr.i tre procuratori,
e deputati di montignoso da una parte,
la qual copia sarà inserta in fine del
pnte Instrum.to, et i prudenti huomini
Fabio Bertolucci ____ tutti tre di monti-
Gio: di marco Bianchi, e gnoso procuratori
Gio: Batta Orlandi ____ et in nome della
Comunità, et huomini di montignoso p vig.
del loro mandato p mano dell'Egr.o S. Dario
Cionei notaro pub.co di Lucca rog.to sotto il
presente giorno, la copia del quale
similmente in publica, et autentica forma gli
relassaro in mano delli sud.i tre proc.ri, e deputati
di massa dall'altra, che parim.te sarà inserta in
fine del pnte Instrum.to, p tenore del pnte Instr.o,
p loro in d.o mo. ens: e loro in esse Comunità respettivam.te
successori, (salve sempre le dichiarazioni infr.te) sono
venuti, e vengono alli infr.a compositione, e patti
come appo

Che del luogo e luoghi, dove nascono, e fanno i Falaschi
nel sopr.do Comunale, si debbano p[er] tutto Agosto
prossimo far due parti eguali, in questo modo,
cioè, Che si veda prima, se le Contrà sudd.e si
possono concordare fra loro di fare, et
assegnare l'una, et l'altra respettivam.te
dette due parti, e non succedendo, si metta
a sorte quale delle due Contrà debba far due
le dette due parti, e quella, a cui non
toccherà la sorte di fare le parti, debba
eleggere quale di esse parti più li
piacerà, da servire d.a divisione p[er] anni
cinque prossimi, come si dirà appr.o, con
quelle considerazioni, che parranno con=
venirsi p[er] maggior commodità di esse Contrà,
et huomini, una delle quali parti, salve le
dichiarazioni infr.e, serva quanto all'
uso ancora alla Contrà, et huomini di
Massa, e l'altra quanto all'uso ancora
alla Contrà, et huomini di Montignoso, p[er]che
ciascuna di esse possa, e li sia lecito nella
parte assegnata, e destinata a uso suo
come sopra respettivam.te tagliare, e segare
et estrarre in d.a parte Falaschi, Cannelle,
Sordoni, felcie, e paglie, e l'altre herbe
palustri, se bene non fussero pervenute alla
debita maturità, cominciando dalle Calende di

settembre inclusive di ciascun Anno, fino alle
calende di marzo; Con dichiaratione, che nella
parte dell'una delle Comtà sudd.e, non possa,
ne sia lecito all'altra Comtà, et huomini,
e singolari persone di quella tagliare, ne
paloschi, ne altro, e similm.te alle Comtà, et
huomini, e singolari persone di quelle non
sia lecito, ma espressam.te prohibito, ancora
nelle parti assegnate alla sua Comtà tagliare,
ne segare palasco, ne altro fuori del
tempo sudd.o, sotto le pene, et obblighi
infra respettive, cioè quanto à i particolari
p ciascun carro scudi venti, p ciascuna
soma scudi otto, p ciascun fascio scudi due
e quanto alla Comtà di scudi mille,
come si dirà al fine del pnte Instrum.to
Con patto, che non s'intendi p la suddetta
divisione, ò assegnatione do farsi come
sopra, venga impedita in alcuna parte
la pastura, ma si possa pasturare liberam.te
e d'ogni tempo p l'una, e l'altra parte in
tutto il luogo à uso Comune, non ostante tal
partim.to, et assegnatione p che così fù patto
Che i luoghi de sopra palaschi, che saranno assegnati
come sopra, si habbiano dentro il tempo del mese
d'Agosto prossimo à distinguere, e separare
con termini apparenti, in maniera che non

solo si riconoschino chiaram.te dal resto del Comunale, ma anche, e principalm.te, che quelli saranno assegnati come sopra all'una delle sud.e Comtà, si riconoschino facilm.te da quelli, che saranno stati assegnati all'altra, e tali termini dentro il med.o tempo s'habbiano da mettere @ spese comuni conforme alla divisione, che sarà stata fatta

Che nel med.mo modo, e precedendo la sorte, mentre non terminasse p concordia come di sopra e dentro al med.mo termine, si debbano parim.te fare due parti eguali del legname, e bosco di esso comunale, p servire d.a divisione p i sud.i cinque Anni prossimi, e di quelle due parti distinte, e separate con termini apparenti se ne debba assegnare una alla Comtà, et huomini di Massa, e l'altra alla Comtà, et huomini di Montignoso, come così hora p all'hora si assegnano all'effetto sud.o di poter tagliare, et estrarne liberam.te, e d'ogni tempo p le Comtà, et huomini @ chi toccheranno respettivam.te così sterpe, felcie, come ogni altro legname, inventato fiero, che resti prohibita sempre la segatione come in d.a sentenza, e Lodi, ma fuori della parte assegnatali come sopra non si possa p alcuna delle Comtà, e loro huomini, ò singolari persone tagliare, ne far tagliare, ò estrarne in modo alcuno

sotto le pene, et oblighi, quanto a i particolari
et alle Comtà, come s'è detto di sopra respettivamte.

Con dichiaratione, che il luogo, quanto piglia la fossa
detta della foce morta detta del valico nella sua uscita,
quando entra nella fossa, ò foce di cinquare, spatio di pertiche Trentacinque di longhezza, e
larghezza, quanto è larga il suo ordinario non
venga, ne debba entrare in dta divisione, et che
l'intentione di esse contrahenti, e parti è che
resti alli huomini, e Comune di monsignoreto libero,
e Libera, et il pred. patto di relassare dd. pert. 35
come sopra, s'intenda solo per anni cinque
prossimi, al fine del qual tempo con occasione
di trattare di nuovo della divisione, si potria
respetto alle sudd. 35 pertiche pigliare quel
partito, che parrà migliore, intendendo, che
ancora per detto tempo di cinque anni sia
lecito a quelli di massa di pascere, e passare
dentro allo spatio di dd. 35 pertiche con gente,
e bestie.

Ito per levare ogni occasione di dubio, si dichiara,
che a ciascuna delle Parti come di sopra sia
lecito, e permesso di patrire liberamte, et
ogni tempo nella parte, che sarà assegnata
all'altro, et che la volontà è di ciascheduna di
esse, e come così dichiarorno, che le suddette
divisioni, e partimti si faccino solo respetto all

all'uso delle legna, e del falasco felcie, cannelle
sordoni, e foglie, e simili come sopra dentro i
termini sopra dichiarati respettivam.te, à fine
che per quest'occasione per l'avvenire non dotta
nascere scandalo, siccome parim.te, che ne hora,
ne per l'avvenire per il pnte Instrom.o, e cose
contenute in esso, ne per tali divisioni, e
spartim.ti per qualunque corso di tempo non
si faccia minimo pregiuditio quanto al retro,
ò quanto à qualsivoglia altro effetto alle
parti, ò alcuna di esse, tanto respetto a i Lodi,
e sentenze altre volte date fra loro, quanto
per qualsivoglia altra causa, che dire, ò pensare
si possa, e particolarm.te occorrendo, che si
trati fra loro del pascolo di d.o Comunale
e delle divisioni di esso, le ragioni delle quali
parti, e di ciasched.a di loro tali quali sono, ò
possano essere, quanto ad ogni altro effetto
fuori di quello, che si dispone espressam.te
per la pnte transattione, e concordia restino
appresso di loro respettivam.te del tutto illese, et
intatte, e specialm.te la ragione della proprietà
di d.i Beni, la quale è certam.te della Comtà, et
huomini di Montignoso, come in d.ti Lodi, e
sentenze, perche così fù patto in ogni meglior modo
Item con patto espresso, che la pnte conventione
s'intenda solam.te rispetto alla ragione, et
interesse dell'una, e l'altra Comtà, et

huomini loro, e non rispetto alla giurisdizione dell' ecc.ma Repubblica di Lucca, la quale s'intenda salva, e illesa

Item per fuggire maggiorm.te ogni occasione di scandalo, e per ogni altro miglior fine, et effetto, si è patto, che fin tanto, che siano fatti li spartim.ti da farsi come di sopra respettivam.te de i falaschi, e del bosco, ò legname, et altro come sopra, non si possa per alcuna delle Comità sud.e et huomini, e singolari persone loro segare, ne tagliare cos'alcuna in d.o luogo del Comu= nale, cioè fin tanto, che non sia fatto lo spartim.to dei luoghi del falasco, et altro come sopra non si possa, ma sia espressam.te vietato il tagliare di esso falasco, cannelle, sordoni, foglie, et altro come sopra, e fin tanto, che sarà fatto lo spartimento del legname, ò del bosco, non si possa per alcuna delle parti tagliare, ne asportare stipe, ne altri legnami sotto le pene, et obblighi in fra respettivam.te

Con dichiarazione, che la presente convenzione, e concordia di fare dui parti eguali di d.o luogo del Comunale per l'uso, e per l'effetto detti di sopra sia perpetua, e dalle parti si debba osservare inviolabilm.te ne i perpetui, e successivi tempi ma la divisione, e terminazione particolare

che si farà in esecutione di questo Instrum.to,
debba durare solam.te q.sto spatio di d.ti Anni cinque
prossimi avvenire, al fine del qual tempo, cioè
terminati, anzi tre mesi avanti, che finisca
sileva, si deva q.te parti procedere @ nuova
divisione di due parti eguali di detto Comunale
Comunale al fine, et alli effetto detti di sopra
vendendoti alla sorte secondo il modo sudetto
mentre non si concordino di continuare in
questa, ò di farla in altro modo, e così p.
l'avvenire si debba osservare, et eseguire
di cinque in cinque Anni
Per togliere quanto si può ogni materia, et
occasione di discordia fra le sud.e Comunità
et huomini, si è patto, che stante fermo
quanto sopra è disposto, circa la quantità
delle pene de i danni, che si facessero nel
luogo del Comunale, li Offitiali, et Giudicenti
dell'una, e dell'altra Giurisdizione respetti-
vam.te, sempre che avanti loro siano date
accuse generalm.te p. causa di danni, che si
dicessero essere stati fatti, e dati da persone
dell'altra Comità, ne i luoghi, ò beni, che
fossero della giurisditione, ò cognitione di
detti Officiali, si che toccasse loro di procedere

in d.e cause, siano obligati d.i Offitiali, et Iusdicenti respettivam.te dentro quattro giorni prossimi dal di dell'accusa notificare al Commissario, overo Offitiale dell'altra Contrà la detta accusa data, afin che se li possa, possa farlo sapere al preteso dannatore et esso non possa allegare ignoranza, et habbia modo più facile di defenderni, comparendo avanti l'Offitiale, che procederà contra di lui, non intendendo, che questo, che se ne debba far processo; Et inoltre si convennero, che l'Offitiali, et Iusdicenti di una Contrà, ò territorio, siano tenuti, e debbano conceder l'esecutione reale, e personale delle condennationi fatte dalli Offitiale, e Iusdicente dell'altra Iurisditione, e territorio dentro quattro giorni prossimi dal di, che sarà stata loro domandata, intendendo, che tutto si faccia sommarissimam.te senz'alcuna cognitione di causa, e senza ò processo, ò scrittura alcuna, eccetto che dell'instanza di concedere l'esecutione, e di detta esecutione concessa, et in caso, che detti Offitiali, ò Iusdicenti non concedessero detta esecutione domandata dentro al tempo de i quattro giorni, restino le Comunità, et Offitiali anzi huomini del Luogo, ove sarà stata domandata e non concessa detta esecutione obligati alla pena contenuta nella condennatione, la quale

contra di loro, e loro huomini possa essere
esequita a beneplacito dichi vi haverà interesse
siche cosi si pratichi.

Le quali cose ancora salve li capitoli, e causa della
medesima transattione, e concordia li sud.i Proc.i,
e Deputati dell'una, e dell'altra parte, ne
modi, e nomi come sopra respettivam.te convennero,
e concordorno, che si debba per loro respettivam.te
fare, et operare in maniera, che dentro un
mese prossimo dal di del presente contratto
con clausula, che li fatti il possibile non
venghino escusati, et altram.te di loro proprij
sotto le pene, et oblighi in essi con l'autorità
dell'Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri loro respettivam.te sia approvato
e confermato il sopradetto capitolo, ò capitoli, che
parlano delle pene de danni dati nel Comu-
nale, e del modo del procedere intorno ad essi,
e di quelli, che resteranno obligati ad pene.

Item, che con la mede.ma autorità di d.i Ill.mi, et Ecc.mi
Sig.ri respettivam.te siano rivisti i termini divisorij
posti tra l'una, e l'altra Jurisditione, e ritirati,
e ritornate le occupationi fatte, e rimessi, e
riaddattati i termini, ove mancassero, ò fossero deffor-
biti, ò alterati, e missone di nuovo dove paresse
occorrere per maggiore apparenza, e più chiara
distintione, e separatione de i sud.i Territorij,
e Dominij.

La qual transatione, e concordia, e tutte, e singole cose nel pnte publ.co instro contenute, e concordate promisero li sudd.i procuratori, e deputati in dd.i noi, e nomi respettivam.te in questo havere ferme, rate, grate, et a quelle non contravenire, e che saranno inviolabilm.te osservare con giuram.to, come così giurorno, e ciascd.o di loro in dd.i noi, e no:i respettivam.te giurò, e giura in mano di me notaro infto, toccate corporalm.te le scritture, et in caso di contraventione, et inosservanza delle predette cose, et alcuna di quelle promisero, et s'obligorno in dd.i noi, e nomi l'una parte all'altra respettivam.te come di sopra dare, e pagare la parte inosservante, alla parte, che osservasse la somma, e quantità dichiarata quanto à i particolari, e circa le comunità la somma di scudi mille d'oro d'Italia di lire 10 per ciascd.o scudo, e tutti danni, spese, et interessi in tanta somma con giuram.to, come così giurorno, e di comun consenso tassati, e fermati, oltre le pene, nelle quali per la dispositione di ragione venissero incorse, la qual pena di scudi mille s'incorra tante volte, quante sarà contravenuto ò sad.a comita, e la qual pena pagata, ò non pagata la pnte transatione, e concordia resti nondimeno ferma, e valida à beneplacito, e favore della parte

osservente, renunziando sopra Parti all'eccez.ⁿᵉ del Dolo, dell'enorme, ò enormissima lesione, della restitutione in integrum, che possesse havere per qualunque causa, ò caso, et ad ogn'altro remedio, beneficio, ò favore di ragione, ò dell'istatuti, uno, ò più, quale, ò quali potessero dalle cose sopradette, ò alcuna di quelle, in tutto, ò in parte, direttam.ᵗᵉ, ò indiretto in giuditio, ò fuori di Giuditio defenderni, scusarsi, ò contradire, ancora, che fossero tali, che di ragione si ricercasse doverni specificare, ò precisam.ᵗᵉ dichiarare, e nominare, le quali tutte, e singole dichiarorno e dichiarano sotto l'obligo del giuram.ᵗᵒ sopradetto volere et intendere omninam.ᵗᵉ, che si habbiano per espresse, e specificate, et in particolare senza pregiudicare alla generalità, alla dispositione per la quale si pretendesse non valere la rinunzia generale, mentre, che non preceda la speciale, et in ogni meglior modo, e con clausula, che la p.ⁿᵗᵉ obligatione s'intenda, e sia in tutto, e per tutto per la sua piena essecutione, salve sempre le cose promesse secondo la forma più ampla, e più rigorosa della Camera Apostolica, et rogavit extend.
Actor mandat Comm.ⁱ Monsignori et unum in hoc

Ad fol. 1, et mandati Comis Massę, et vid.

In nomine Dni Amen Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo nonagesimo nono Indictione duodecima, die vero vigesima mensis Junij. Congregati in Palatio solitę residentię Illmi D. Attanij Crispi Gubernatoris et Locumtenentis Illmi et Rmi D. Principis Massę infra omnes Magci DD. Consules Consiliarij, et adiuncti Massę predictę representantes totam Communitatem, et Populum Massens. quorum nomina, et cognomina sunt infra vid. Magcus Dnus Marcus Antonius Manzonus, Dnus Hieronymus Viola, Dnus Joannes Dominicus Pinellus, Dnus Andreas Belasinus, Dnus Cosmus Alberus, D. Silvius de Jo: Domenici: D. Franciscus Venturinus, Dnus Paulus ol. D. Laurentij de Archangelis D. Jacobus Chiaramella Antonius Serviti, Peregrinus Urius, Franciscus Menlaghe, Georgius Guadagnuccij, Marchinus de Marcuccijs, Joannes Matteus Battianelli, Matheus Pine, Joseph Bernardus, Georgius Andreę Amici, Carolus Baldera, Genesius Antonij Solucij, Balthazar Jo: Angeli, Magcus Constantinus Barbitonsor, Joannes Angeli, et Julianus ol. Bartholomei de ghira, Magcus Dnus Cattaneus de Cattanij, Cap. Alexander Marchius, Magcus Dnus Franciscus Gaspar, Magcus D. Joanes Planus, Magcus D. Cap. Dominicus Augustini, Magcus D. Hieronymus Belatti, Magcus D. Franciscus Farseti, et M. D. Colucinus de Jo: Domci Locumtenens Joseph Contarini

Franciscus Foglieri D. Cesar Guerra d. Nicolaus de Acciatoribus, D. Joseph Serony d. Stephanus Colombinus, Signifer Julius Chiappinus, D. Joannes Maggesius, et D. Jacobus ol. Bernardi Ducela, non vi, sed sponte, et ex certa cons, et animi libera ipsorum scientia, et libera voluntate, cum presentia, consensu, et voluntate eiusdem p. D. Gubernatoris, ac omni alio meliori modo, iure, jure, et forma, quibus dici, vel excogitari possit, fecerunt, constituerunt creaverunt coram d. no, et Mag.ce Comm.tis Massæ predicte certos, speciales, et indubitatos Procuratores et sindicos, et quicquid melius, Multum Mag.cos D. D. Annibalem Cincellori Juris Utriusq. Doctorem, et D. Camillum Aiola, ac D. Antonium Sarmonicum Publicos Notarios Massenses, præsentes, coniunctim et divisim, ita tn, quod duo ex eis complere, et exequi valeant omnia, et singula infrascripta videlicet Ad ipsorum constituentium d. no, et prefatæ Mag.ce Comm.tis faciendum, et concludendum infrascriptam transactionem, et concordiam cum Mag.ca Comm.te et hominibus Montignosi Domini Exc.mi Reipub.ce Lucensis, sive illius, et eorum procuratoribus, Sindicis et Deputatis, pro his conditionibus, et promissionibus, ac in amicitia et omnia secundum formam, et tenorem sequentem videlicet

Che del luogo, e luoghi del Comunale tra gl' huomini, e Comunità di Massa, e di Montignoso posto in marina appo il lido del mare, l'acqua della Foce di Cinquale, et altri confini espressi nel Lodo, e Sentenza altre volte data tra le Comunità sud.

l'Ill.mo Ecc.mo Marchese del Vasto, e suo Auditore rogata ser Lorenzo Tieri not.o pub.o di Lucca, e ser Lodovico d'Alessandro not.o pub.o di Massa sotto li 20- gen.o 1538-, o altri suoi notorij, et apparenti confini di esso luogo, dove nascono, e fanno li falaschi nel sopradetto Comunale si debbano per tutto Agosto prossimo fare due parti eguali in questo modo cioè, che si vegga prima se si possono concordare fra loro di fare, et assegnare l'una all'altra respettivam.te detto due parti, e non succedendo, si metta a sorte quella delle due Comunità debba fare d.e due parti, e quello, a chi non toccherà la sorte di fare le parti, debba eleggere quale di esse parte più le piacerà, da servire detta divisione per anni cinque prossimi, come si dirà appresso, con quelle considerazioni, che pareranno convenirsi per maggior comodità di d.e Comunitadi, et huomini. Una delle quali parti, salve le dichiarazioni infratte resta quanto all'uso ancora alla Comunità, et huomini di Massa, e l'altra quanto all'uso ancora alla Comunità, et huomini di Montignoso, per che ciascheduna di esse possa, e li sia lecito nella parte assegnata, e figurata ad uso suo come sopra respettivam.te tagliare, segare et estraere in d.a parte falaschi, cannelle, sortini felce, paglie, et altre erbe palustri, se bene non fossero pervenute alla debita maturità, cominciando dalle calende di settembre inclusive di ciascun anno

fino alle Calende di marzo. Con dichiarazione, che nella parte dell'una delle dd.e Comunità, non possa, ne sia lecito all'altra Com.tà, et huomini, e singolari persone di quella tagliare, palaschi, ne altro, e similm.te alla Com.tà, et huomini, e singolari persone di quella non sia lecito, ma espressam.te proibito ancora nella parte assegnata alla sua Com.tà tagliare, ne segare palasco, ne altro fuori del tempo sud.o sotto le pene, et obblighi infr.i respettivam.te, cioè quanto a i particolari, per ciascun Carro scudi venti, per ciascuna soma scudi otto, per ciascun fascio scudi due, e quanto alla Com.tà di scudi Mille, come si dirà in fine del pnte Instro. Con patto, che non s'intenda, che p.la sud.a divisione, ò asse=gnazione da farsi come sopra venga impedita in alcuna parte la pastura, ma si possa pasturare liberam.te e da ogni tempo per l'una, e per l'altra parte in tutto d.o luogo ad uso Comune, non ostante tal partim.to, et assegnazione, perche così fu patto;

Che i Luoghi de sopradetti palaschi, che saranno assegnati come sopra si debbiano dentro tempo del mese d'Agosto prossimo a distinguere e separare con termini apparenti in maniera che non solo si riconoschino chiaram.te dal resto del Comunale, ma ancora, e principalm.te, che

quelli saranno assegnati come sopra all'una delle sud.e Comtà, si riconoschino facilm.te da quelli, che saranno stati assegnati all'altra, et tali termini dentro del med.mo tempo si habbino à mettere à spese comuni, conforme alla divisione, che sarà stata fatta

Che nel med.mo modo, e precedendo la sorte, mentre non si terminasse p concordia come di sopra, e dentro al med.mo termine si debbano parim.te fare due parti eguali del legname, e bosco di esso comunale p servire d.a divisione p li sud.ti anni cinque prossimi, e di quelle due parti distinte, e separate con termini apparenti se ne debba assegnare una alla Comtà, et huomini di massa, e l'altra alla Comtà, et huomini di montignoso, come così già hora p allora si assegnano all'effetto sudetto di poter tagliare, et estrarre liberam.te e da ogni tempo p la Comtà, et huomini à chi toccheranno respettivam.te così stipe, felce, come ogn'altro legname, Intendendo però, che resti proibita sempre la separatione come in d.a sentenza, e Lodo. Ma fuori della parte assegnata di come sopra, non si possa p alcuna delle Comtà e loro huomini, e singolari persone tagliare, ne far tagliare, ò estrarre in modo alcuno sotto le pene, et oblighi, quanto à i particolari, et

alle confini, come s'è detto di sopra [illegible]
Con dichiarazione, che il luogo, et quanto piglia la fossa detta della foce morta detta del valico nella sua uscita, quando entra nella fossa, e foce di Cinquara et spatio di pertiche trenta cinque et longhezza, e et larghezza quanto è luga et letto ordinario, non venga, ne debba entrare in detta divisione, et che l'intentione di essi Contrahenti, e delle parti è, che [resta] agli huomini, e Comune di Montignoso libero, e libera, et il preditto spatio di relassare le sudd.e pertiche trentacinque come sopra, s'intenda solo et Anni cinque prossimi, in fine del qual tempo, con occasione di trattare di nuovo della divisione, si potrà rispetto alle sudd.e p. 35 - pigliare quel partito, che parrà migliore, intendendo, che ancora et d.o tempo di cinque Anni sia lecito a quelli di Massa di pascere, e passare dentro lo spatio di trenta= cinque pertiche con gente, e bestie. Et levare ogni occasione, e dubio, si dichiara, che a ciascuna delle parti come sopra sia lecito, e permesso di portare liberam.te, e da ogni tempo nella parte, che sarà assegnata all'altra, et che la volontà è di ciascuna di esse, come così dichiarano. Che le suddette divisioni, e partiti si faccino solo rispetto all'uso delle legna, e del

folasco, felce, cannelle, e sordoni, ò paglie, e simili
come di sopra dentro i tempi di sopra dichiarati
respettivam.te A fine che per quella occasione, che
s'avvenire non debba nascere scandalo, sicome
parim.te, che hora, e per l'avvenire per il presente
Instro, e cose contenute in esso, ne per tale divisione
e spartimenti per qualunque corso di tempo, non
si faccia un minimo pregiuditio quanto a resto, ò quanto
a qualsivoglia altro effetto alle parti, ò ad alcuna
di esse, tanto rispetto a i Lodi, e sentenze altre
volte date fra loro, quanto per qualsivoglia altra
causa, che dire, ò pensare si possa, e particolarm.te
occorrendo che si trati fra loro del pascolo di detto
Comunale, e della divisione di esso, le ragioni della
qual parte, e di ciascheduna di loro tali quali sone,
ò possono essere, quanto ad ogni altro effetto
fuori di quello, che si dispone espressam.te per la
pnte transattione, e concordia, restino appo di loro
respettivam.te del tutto illese, et intatte, e
specialm.te le ragioni della proprietà di detti
Beni, la quale è certam.te della Comtà, et huomini
di Montignoso, come in detto Lodo, e sentenze, per che
così qui patto in ogni meglior modo. Item con
patto espresso che la pnte conventione si
intenda solam.te rispetto alla rag.e, et interesse dell'
una, e l'altra Comtà, et huomini loro, e non rispetto
alla giuriditione dell'Ecc.ma Repubblica di Lucca, quale
s'intenda salva, et illesa. E per fuggire maggiori

ogni occasione di scandalo, e per ogn'altro miglior fine, et effetto di questo, che fin tanto, che siano fatti li spartimenti da farsi c.ti di sopra respettivamente de i falaschi, del Bosco, e legname et altro come sopra, non si possa per alcuna delle sudd.e Comunità, et huomini, e singolari persone loro segare, ne tagliare cosa alcuna in d.o luogo del Comunale, cioè fin tanto, che non sia fatto lo spartimento de i luoghi del falasco, et altro come sopra, non si possa, ma sia espressamente vietato il tagliare di essi falaschi, cannelle, e sordoni, paglie, et altro come sopra e fin tanto, che sarà fatto lo spartimento del legname, i del Bosco non si possa per alcuna delle parti tagliare, ne asportare stipe, ne altri legnami, sotto le pene, et obblighi infra respettivamente. Con dichiarat.e che la presente convenzione di fare due parti eguali di d.o loco del Comunale per l'uso, et l'effetto di sopra sia perpetua, e dalle Parti si deva osservare inviolabilmente ne presenti e successivi tempi, ma la divisione, e terminaz.e particolare, che si farà in esecuzione di questo Instro debba durare solamente per spatio di d.i cinque Anni prossimi avvenire, al fine del qual tempo, cioè tre mesi avanti, che finisca, si deva per le Parti procedere a nuova divisione di due parti eguali

di d. Comunale al fine, esatti effetto detto di sopra, venendosi alla sorte secondo il modo sud.°, mentre ^non si concordano di continuare in questo, ò di farla in altro modo, e così p. l'avvenire si debba osservare, et eseguire di cinque in cinque Anni

Ed p togliere quanto si può ogni occasione, e materia di discordia fra le sud.e Comunitadi, et huomini, fù patto, che stante ferma quanto di sopra è disposto, circa la quantità delle pene de i danni che si facessero nel luogo del Comunale, gl'Ufficiali e Giusdicenti dell'una, e dell'altra Giurisdizione respettivam.te, sempre che avanti di loro siano date accuse generalm.te p causa de danni, che si dicessero essere stati fatti, e dati da persone dell' altra Comtà ne i luoghi, ò beni, che fossero della Giurisdizione, ò cognizione degl. Officiali, si che toccasse a loro di procedere in d.e cause, siano obligati d.i Officiali, e Giusdicenti respettivam.te dentro a quattro giorni prossimi dal dì dell'accusa, notificare al Commiss.rio overo Officiale dell'altra Comtà la detta accusa data, acciòche, se li parerà, possa farlo sapere al preteso dannatore, et esso non possa allegare ignoranza, et habbia modo più facile da defendersi, comparendo avanti l'Officiale, che procederà contro di lui, non intendendo p questo, che se ne debba far processo, ma oltre

si convennero, che gli Ufficiali, e Giusdicenti di una Comtà, ò Territorio siano tenuti, e debbino concedere l'esecuzione reale, e personale delle condannagioni fatte dagli Ufficiali, e Giusdicenti dell'altra Giurisd.ne e Territorio dentro a quattro giorni prossimi dal dì, che sarà stata loro domandata, intendendo, che tutto si faccia sommarissimam.te senza alcuna cognizione di causa, e senza processo, ò scrittura alcuna, eccetto che delle instanza del concedere l'esecuzione e di d.a esecuzione concessa. Et in caso, che d.i Ufficiali, e Giusdicenti non concedessero d.a esecuzione domandata dentro al tempo di quattro giorni, restino la Comtà, et huomini de i luoghi, ove sarà stata domandata, e non concessa detta esecuzione obligata alla pena contenuta nella condennagione, la quale contro di loro, e delli loro huomini possa essere eseguita a beneplacito di chi haverà interesse, et che cosi fu d.... Le quali cose ancora salve, et ferme, e causa della med.ma transazione, e concordia li sud.i Sri, e Deputati dell'una, e dell'altra parte ne i no: e no: come sopra respettivam.te convennero, e concordorno, che si debba per loro respettivam.te fare, et operare in maniera, che dentro un mese prossimo dal dì del pnte Contratto, con la clausola che per fare il possibile non venghino scusati et altram.te di loro proprio, tutte le pene, et

infrad.ti con l'autorità delli Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri loro respetivam.te sia approvato, e confermato il sopradetto Capitolo, ò Capitoli, che parlano delle pene de i danni dati del Comunale, e del modo procedere a esse di quelle, che resteranno obligati a dette pene, Item, che con la med.ma autorità de i detti Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri respetivam.te siano rivisti i termini divisorij posti tra l'una, e l'altra Giurisdizione, e ritrovate, e tornare le occupazioni, e remissi, e rialzati i termini ove mancassero, ò fossero deperiti, ò alterati, ò messi di nuovo dove paresse occorrere per maggior apparenza, e più chiara distinzione, e separat.ne delli sudd.i Territorij, ò Dominij, La qual transatt.ne, e ~~separatione~~, anzi concordia, e tutte, e singole cose nel pnte pred.o instrum.to contenute, e concordate promisero li sudetti Procuratori, e Deputati in d.o no., e no. respettivam.te in perpetuo havere ferme, rate, e grate, et a quelle non contravenire, e che saranno inviolabilm.te osservate con giuram.to, come così giurorno, e ciascuno di loro in d.o no.; e no. respettivam.te giurò in mano di noi notari infrad.ti toccate corporalm.te le scritture, et in caso di contravenzione, et inosservanza delle predette cose, alcuna di quelle, promisero, e si obligorno in d.o no.; e no. l'una parte all'altra respettivam.te come di sopra dare, e pagare la parte inosservante alla parte

che osserverà la somma, e quantità dichiarata
quanto à i particolari, e circa la Comtà la somma
di scudi mille d'oro d'Italia di Bologni sessanta cinq.
per scudo per suoi danni, spese, et interessi in
tanta somma con giuramento; come così giurorno
di comun consenso rapsati e fermati, oltre
le pene, nelle quali per la dispositione di
ragione venissero incorse, La qual pena di
scudi mille s'incorra tante volte, quante
sarà contravenuto da d. Comtà, e la qual
pena pagata, e non pagata, la pnte
transatione, e concordia resti nondimeno
valida, e ferma, à beneplacito, et a favore
della parte osservante; Rendo d. Comità, e
Deputati in d. no; e no. alli eccezi. del Bolog.
della enorme, et enormissima lesione, della
restitutione in integrum, che potesse havere
per qualunque causa, ò capo, et ad ogni altro
remedio, beneficio, ò favore di ragione, ò delli
statuti uno, ò più, il quale, e quali potessero
nelle cose sopradette, ò alcuna di quelle in tutto, ò
in parte, direttamente, ò indiretto in Giuditio, ò
fuori di Giuditio defenderli, scusarsili, ò contra-
dire, ancora che fossero tali, che di ragione
si ricercasse doverli specificare, ò precisamente
dichiarare, e nominare; Le quali tutte, e singole
dichiarorno, e dichiarano sotto l'obligo del

giuram.te sopradetto volere, et intendere s'habbiano omninam.te espresse, e specificate, et in particolare senza pregiudicare alla generalità alla disposit.e della quale si pretendesse non valere la renunzia generale, mentre, che non precede la speciale, ò più speciale, et in ogni meglior modo, e con la clausula, che detta pnte obligazione s'intenda, e sia in tutto, e p tutto p la sua piena esecuzione, salve sempre le cose premesse secondo la forma più ampla, e più rigorosa della Camera Apostolica da stendersi, Item hanno dato, e danno autorità, e facoltà a detti loro Sindici, e Deput.i di poter in esecuzione di detta transazione, et accordo effettuare, e venire alla divisione de detti Falaschi, sordoni, cannelle, felce, et altre erbe palustre, bosco, e legname come sopra p cinque Anni prossimi nel modo, e forma, che si contiene nella sud.a transazione et accordo, et quecumque facere ac premissis necessaria, et oportuna cum omnibus, et singulis pactis, conditionibus, et reservationibus supradictis, et aliis clausulis eidem DD. Deputati bene visis, et quemcumq. Notarium seu Notarios rogandi petendo, et faciendo, et pro continendum in eis observatione dictam eorum Communitatem et particulares personas, bonaq. omnia eiusdem Communitatis, et particularium in quavis valida

forma, etiã Cameræ Apostolicæ obligandũ, et
hypothecandũ, et in eorũ animas jurandum
cũ pleno, libero, amplo, generali, et generaliss.mo
mandato, plenaque ampla generali, et genera=
lissima administratione. Et generaliter omnia,
et singula alia faciendũ, dicendũ exercendum,
et procurandũ, quæ in premissis et circa ea
necessaria fuerint, et quomodolibet opportuna
prout, et quemadmodũ ipsi DD. Constituentes
facerent, et facere possent, si premissis omnibus,
et singulis personaliter, et presentes interessent,
etiã si talia forent, quæ mandatũ exigerent
magis speciale, quã presentibus sit expressum
Promittentes, Relevantes, sub quibus &c.
Actũ in Palatio residentiæ prefati Ill.mi D.
Gubernatoris sito Massæ novæ in loco ubi
dicitur al Pino di San Fran.co, presentibus ibidẽ
M. D. Imperiale Crispo, et Lanerino Cera
de Petramontana Testibus &c.
Ego Petrus Antonius Castagninus Publicus Aposto-
lica aucte Notarius Massen.s in Archivio Romanæ
Curiæ, et in Collegio Notariorũ Massæ descriptus
supradictũ Instrumentum publicavi, ideo in fidem
premissorũ signo meo apposito rogatus, et
requisitus subscripsi &c.
Collegiũ, et Proconsul DD. Notariorũ Terræ Massæ Lunensis
Sarzanensis Diecesis Universis, et singulis presentes

literas vitaris, beltaris, pariter, et auditoris indubitatam fidem facimus, et attestamur supradictum D. Petrum Antonium Castagninum, qui de supradicto Procuratorio instro rogatus extitit, tali tempore d. rogitus, quam ante, et post, fuisse, et esse publicum legalem, authenticum, et fide dignum notarium in Collegio nostro descriptum, et aggregatum, suisque instrumentis sic subscriptis, et signatis semper adhibitam fuisse, et adhiberi plenam, et indubitatam fidem in iudicio, et extra in quorum fidem has presentes nostras literas per infrascriptum Cancellarium nostrum fieri fecimus, nostroque solito signo, et sigillo muniri mandavimus Datum Massae ex Cancell.ria nostra hac die Ultima Julij 1599.

Antonius Leverottus notarius Massae, et d.i Collegij Cancellarius de mandato

Locus sigilli

Acta fuere predicta omnia, in confinibus D.e Communitatum in loco nuncupato al termine in pie di monte pepero existentibus D. Procuratoribus Comitis Monsignori, et me notario infrascripto supra territorio ipsius Comitis Monsignori, et D. DD. Procuratoribus Comitis Massae, et infrascripto D. g. Petro Guerra notario supra territorio ipsius Comitis Massae, coram, et ibidem presentibus D. Stephano Filio D. Raphaellis Arrigoni forense, et D. Emilio q. D. Marci

Antonij del Setaiolo de Civis testibus

Ego Carolus de Ciaffarinis publica Imperiali authoritatibus Not.rius Judex q. Ord.us, et Lucensis Civis, quia supradictis omnibus, et singulis dum sic agerentur, et fierent unacum prenominatis testibus interfui, et de eisdem una, et insolidum cum D. Petro Guerra Not.o infrascripto rogatus fui, quibus notarium vicissim supradicta omnia eligendo, Ideo in fidem, robur hic me subscripsi, et publicavi

Ego Petrus Guerra de Massa publicus Apostolica authoritate Notarius in Archivio Romanae Curiae, et Collegio DD. Notariorum Massae descriptus, et aggregatus de premissis omnibus una cum supradicto D. Carolo de Ciaffarinis Notario insolidum rogatus, Ideo hoc presens publicum transactionis, et concordiae Instrumentum manu eiusdem D. Caroli scriptum subscripsi, signavi et publicavi In fidem premissorum requisitus &c.

Prout de supradicto Instrumento videre est in Protocollo Instrumentorum rogatorum a bo: me: Ill.mo Viro D. D. Carolo de Ciaffarinis Not.o pub.o Lucense existente in pub.o Ill.mo Lucensis Reipublicae Archivio ad fol. 800 — —

In quorum fidem

Ego

Adì 3 Maggio 1726

Domenico Filippo Liuzacchesini si è rog. dell'Instrumento di reduttione del Censo che fa il Capitano Nicolao Giorgini di Montignoso all'Honoranda Comunità di Montignoso e Cessione di Honorandi officiali Capitano Jacopo Colli e Capitano Lorenzo Guidi ... soldi 4 per cento mo. di Lucca — — — — — — — —

In Nomine Domini Amen. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo Septingentesimo Vigesimo Sexto Ind. 3.tia Die vero 4. Augusti

Stij L. Luc.

Il Sig. Alfiere Andrea del già Sig. Alfiere Antonio Bertagnini di Montignoso in questa parte come uno delli due offiziali dell'Onoranda Comunità di Montignoso tanto in suo nome come offiziale pred. quanto in vece, e nome del Capitano Michel'Angelo di Nicolao Mannini assente, per il quale promesse de rato, altrimenti di proprio, prevalendosi della ... Andrea della ... dà Lucca, e huomini di Montignoso, stabile dall'Onoranda Comunità, e suo decreto sotto li 14. Lug. prossimo passato del presente anno a ... per tenore di questo istesso pub. Instrumento per d. Comunità, e successori in essa dà, e concede à

Felice del già Vincenzo Gianfrancheschi di detto

luogo presente, et accettante.
La ragione, e facoltà di poter introdurre in detta Comunità quella quantità di Tabacchi, che al med.o parrà, e piacerà, e quelli vendere, e fabricare à qualsivoglia persona, ò persone tanto per se, che per mezzo di altri, durante il sud.o, e termine di anni sei pross.i avvenire da principiare il giorno venticinque Decembre pross.i del pres.e anno, dando, e concedendo al sud.o Felice tutta quella facoltà, et autorità comp.te alla d.a Onda Comunità in ordine all'introduzione, et esito di d.o Tabacco alla med.a Comunità concesso dall'Ecc.mo Consiglio in vigore dei privilegi concessi alla med.a, e confermati dal medesimo Ecc.mo Consiglio.
E per contra d.o Felice promisse, e promette, si obligò, et obliga dare, e pagare alla d.a Onda Comunità, ò suoi Amministratori per i tempi, ò altro Leg.te da eleggersi dalla medesima, la somma, e quantità di scudi settantacinque cioè ₢ 75. d'oro d'Italia di moneta di Lucca di L. 7.10. per scudo d.a moneta ciaschedun anno pagando ogni sei mesi la rata, che sono

di soldi trenta sette, e mezzo di Lucca, e così seguitare
ogn'anno durante il termine di anni sei
per tanto prezzo restatoli al pub. incanto fatto
nella Piazza pub. per mezzo del mess. Publico
di d.a Onda Comità, con l'assistenza, et intervento
del Nob. Sig. Filippo M.a Gualanducci al pnte
Ill.mo Sig. Com.o Dignissimo di d.a Onda Comunità,
e dell'Onde Consiglio, et Ondi Offiziali
Con dichiararsi, che la pnte Condotta s'intenda
concessa à d.o Felice per d.o termine di anni
sei à tenore del d.o decreto, e come si dice
à patti vecchi, e modi soliti, quali patti
nel pnte Instrum.o si abbiano per apposti, e
repetiti delli quali esso Felice dice
auerne piena notizia
Con obbligo al med.o Felice Provenduale durante
il detto termine di anni sei di douer ven=
dere, ò far vendere il tabacco legittimo,
e di buona qualità, conforme è stato
sempre solito alle persone di Montignoso,
ò altri abitanti in d.o Com.e per loro uso solam.te
à ragione di soldi dodici la libbra solam.te

moneta di Lucca, come così d.o Felice pro-
messe, e si obliga in ogni &c.

Le quali cose, e perciò obligò se, e suoi &c. in
detto nome respettivamente &c.

Rendo all'eccezione del dolo, e della frande &c.

E per il qual Felice, tanto per l'annuo
pagam.to delli detti scudi settantacinque
moneta di Lucca, quanto per l'osservanza
di tutte, e singole cose sopra narrate,
et à sue preghiere.

Il Mag.co Bartolomeo del quond. Mag.co Matteo
Orsucci di Cam.re sapendo non esser tenuto,
ma volendo esser tenuto principalmente
et in solid. obligandosi con d.o Felice titolo
pagatore promesse in solid. se, e suoi
beni tutti pres. e fut. per ragione, e
nome di pegno, et hipoteca

Rendo all'ecce.ne del dolo, e della fraude
al benef.o della nuova costituzioni
del cedere, e dividere l'azione de'
pagatori alle ferie, et ad ogni altro
qual pagatore è stato approvato per

idoneo dal sud.° sig.r Aff.e Andrea Berroghini ap=
prouatore, quest(a) la detta strada conuenendoui
sopra le quali cose
Fatto, e stipulato il p(rese)nte instro nel castello di Camm.re
nella casa della propria abitazione di me
Not. infra(scri)tto, alla quale ui confina da una
beni, e casa del Nob. Sig.r Scipione Francesco
Orzucci, da due uia pub., e da altra casa
degl'heredi del già Nob. Sig.r Giouan Domenico
Grignanelli di Camm.re, oue furono p(rese)nti, et
essistenti il Cancell.re Giorgio Giangiorgi
di Montignoso, et il Sig.r Cesare Lorenzo Nerici
di Camm.re testimonij
Ego Dominicus Philippus Bazzacherini Not.
de pred.is rog(atus) fui in fidem ss. hic me subscripsi

In Nom. Dom. Amen. Anno Nativitatis
Dom. Nostri Jesu Xpi Millesimo septingentesimo
vigesimo sexto die vero Dominica vigesima
mensis Maij Ind. XIV habita [illegible]
[illegible] sub diebus festivis in honorem [illegible]

Molto Rev.do Sig.r Dor Gio. Chiani [illegible] parte
come agente dell'Eminentiss.o Sig.r Cardinale
Alessandro Maria [illegible] Sig.r Rettore della Chiesa
di S. Eustachio di Montegiorgio [illegible]
Sig.r Dor Gio. Chiani anche avendo alla [illegible]
di [illegible] me Notaro e me presente
[illegible] asserendo essere antica e conti-
nua consuetudine che la Comunità di Montegiorgio ha
ogni anno di fare offerta et oblazione nel giorno
della festa di S. Eustachio di [illegible] 3 di cera di [illegible]
di [illegible] 10 [illegible] et ad [illegible]
al detto [illegible] Sig.r Chiani come agente
predetto dell'Ill.mo Sig.r Commissario me Notaro e
Sig.r Cap.no della militia e officiali e li Governatori
di essa Terra [illegible] della presente publico
istromento [illegible]
[illegible] di Alessandro [illegible] officiali di [illegible]
Sig.r Giuseppe [illegible] Terra

Antonio di Gio. [illegible]
Marco di Nicolao [illegible]
Felice di Vincenzo Gianfrancesc[h]i
Vincenti di Lorenzo Loretti

governatori di essa Terra e della Comunità di q[ues]ta
presenti e riceventi e con l'intervento dell'Ill.mo
Sig.r Commiss.o Gio. Giacomo Bartolomeo [illegible] di me
Notaro sottoscritto e dell Sig.r Cap. [illegible]
Sig.r Cap.o della militia di Montegiorgio e detta
Terra riceventi

havere havendo e vivendo dall Com. ptte 29
consiglieri sindici et sudo tene di montagnoso
lo solito asserbare detto 3 menebo tutti et lo[…]
messo sodibo celebrarsi dall molto Rev. sig.re
Fran.co Simone Romano dello Chiesa Parochiale
de s. v. e molesso di montegnoso et altri
quanti sacerdoti soliti celebrare nesse
detto Chiesa di s. Eustachio e di esse allo sopra
di detti 3 havere ben intendo e robligatto di
di havere e di havere in ogni meglior modo
Et dall premdo de pres.te sig.re Consig.ri e Proparoph[…]
e di sig.re cosse assignati consiglieri sindici
p. se d[…] e non desseinorno e intenano al[…] detto
Rev. sig.re s. Gio. Chiari et presso a me Nod.o
preso
Havere sentito detto Cantone et avendo vivendo
Con esso come agonte predetto al solito tiorgio
nella Canonica dello Chiesa di s. Eustachio
et questo sentito in detto tiorgio bene intendere
o quidabili e robligatti come sopra si sotscrivano
di essi preserviseg sendosi tutto leggendo
Et cosi aos. huliano di loro filiann con esse
osservando lantica e laudabile usanza di esso
havere reso le laudabile grazie all [...]
Et io pregavano me Nod.o a fare questo presente
stramento come feci e faccio in ogni meglior
modo
sogg sub[…]
ordin p. lanonica s. Eustachii presentibus [...]
Petro quond matthei [...] de montignosio
et Fran.co quond Domenici [...] de [...]
[...] Conte [...] test.
Ego Joannes Vinte[...] [...] [...]

Memoriale della Contà di Montignoso presentato alla Ducal Reggenza di Massa l'anno 1756 fatto da Gio. Bertocchi di Montignoso, deputato a tale effetto

Altezza Seren.ma

La Contà ed Uomini di Montignoso ritrovatisi danneggiati nell'anno 1756 da circa 30 persone del Com.e di Massa quali avevano segato, et asportato nel loro territorio tutte l'erbe, e falaschi sopra quella parte di Conte, che in vig.re dell'Instr.to di Transaz.e seguito fra il Com.e di Massa, e quello di Montig.no l'anno 1599 gli venne concordemente assegnato salvo, e servato in quello il pascolo comune, e non altro per il Bestiame d'ambedue le parti, ed avendo fatto ricorso per mezzo di Gio. Bertocchi, e Franco Ant.o Giorgini procuratori l'anno pred.o 1756 agl'Ill.mi Sig.ri Castagnori, Brunetti, e Venturini tutti di Reggenza col supplicarli, che volessero far conoscere gl'autori del danno a tenore della stima autentica presentatali, si compiacquero di trasmetterne la vera al Sig.r Commiss.rio di Massa, assicurando in voce gli Deputati di Montignoso che sarebbe stato rimborsato il danno, ed il d.o Sig.r Comm.rio avute poscia le prove concludenti da Montignoso, atteso che li dannatori medesimi avevano negato, fece pignorare li medesimi, e ritirata da ciascuno quella porzione di denaro, che conveniva per un tal fine, quei dannatori per esimersi da un tal giusto pagamento fecero ricorso alli pred.i Ill.mi Sig.ri di Reggenza per mezzo di Memoriale in cui si esposero avere essi bensì segate quell'erbe, e falaschi che erano fuori della parte del Comunale, che possiede, e inventa la Contà di Massa ed in quelli detti li Bernini in sù verso il Monte, che possiede il Com.e di Montignoso, ma che avevano segate d.e erbe, e falaschi nel luogo ove già era la macchia d'ontani, e quella parte non essere stata divisa l'anno 1599 nel quale si fece per equal porzione la divisione del d.o Comunale fra quelle due Contà;

Inoltre rappresentarono li d.i dannatori che il Com.e di Mont

signoro l'anno della divisione, aveva detto la sua metà
del Conte fuori del luogo ove era la macchia in un
certo sito nominato le Bertricole pretendendo di dimos-
trare, che tutto il terreno dove era la macchia degl'Esteri
fosse stato lasciato prodigamente al Conte di Montignoso
al di più della metà di d.o Comunale, che se li perveniva
e che li fu assegnato. Ma perché s'accorsero, che anche
dagl'imperiti di Geometria si sarebbe conosciuto ciò esser
falsissimo, col far soltanto un'oculare operazione, tanto
della parte del Comunale assegnato posseduto dall'una, e dall'
altra Contea, s'incominciarono ad esporre ancora nell'antece-
dente d.o memoriale, che la Contea di Montignoso, acciò che
non apparisse la metà del terreno, che dicevano averne
al di più e però alla detta aveano diminuito la sua
parte di Comunale col dilatare sopra il medesimo li
beni pratini delle particolari persone di Montignoso,
che confinano al Comunale, sopra le quali ragioni, e
memoriale fu decretato da questi Ill.mi Sig.ri che il Sig.
Cons.re di Massa sospendesse l'esecuzione del referito pa-
gamento di danni, e ritenesse in sua mano il denaro già
esatto notificandone loro medesimo la causa alli ricorrenti
di Montignoso, qual notizia poi fu data ancora dall'Ill.mo
Sig. Gallesasi al quale fu fatto nuovo ricorso, ed avendo vi-
sto in esso uno de' Deputati di Montignoso, che quanto era
stato esposto dalli dannatori era falso, e che ciò dicevano per
esimersi dal pagamento de' i danni, e per continuare a far
danno in avvenire, disse il pred.o Ill.mo Gallesasi, che se la
Contea di Montignoso avesse doppoi identificato, che non
possedesse alcun luogo promiscuo nel Conte della Marina
al di più della sua metà statali assegnata nell'enunciato
instrumento di divisione gli avrebbero non solo fatti
pagare i danni sofferti, ma separato ancora che non
fosse danneggiato per l'avvenire da persone di Massa,
poiché constava chiaramente dall'instr.o che doveano god-
dere libero la metà del Conte circa il taglio dell'
erbe, ed altro, che in esso germogli.
Per porre adunque al purgato discernimento dell'E. V. S.

quelle ragioni pure, e sincere, che chiaramente dimostra-
no, e dimostreranno per sempre a chiunque vorrà esa-
minarle con la prova delle misure di d.a Conte col
riconoscimento degli 11 Termini posti enunciati nel d.o
Istr.to di d.a divisione, e con qualunque altra esperienza
e diurna osservazione, che li Montignosini non possiedono
altra quantità di Conte, che quello, che gli appartiene, e che
gli fu concordemente assegnato, dalle quali ragioni d.a Comunità
confida d'ottenere per mezzo dell'A. V. S. la desiderata quiete
di questi due Comuni confinanti, e la parte sua di quegl'ulti-
vi, che ragionevolmente deve mancare dalla sua parte di
Conte come lo manca la Comunità di Massa dalla sua
che appunto per questo fine ha sofferto pazientemente
tanti danni negli anni scorsi sulla speranza una volta
che le sia fatta giustizia reverentemente esponendola A. V. S.
In p.o luogo esser un danno gravissimo che un numero di 25, o
30 persone contadine di Massa venghino nel mese di giugno,
e dopoi a segare tutta l'Erba sopra la parte della Conte
di quelli di Montignoso, poiché privano immediat.te del necessario
pascolo una gran quantità di bestiame d'ambedue i Comuni, che
d'ordinario pascolano tutte nella parte, che fu assegnata a
Montignoso per esser più vicina, e più commoda dall'altra
la quale resta proibito ancora tagliarsi dagli Uomini di Montignoso
né possono nella loro parte tagliarla sotto gravi pene fino
al p.o giorno di 7bre, anziché il bestiame altrui ivi abbondante
pascolo fino a che l'erbe non vengono corrotte dall'Autunno.
Che poi tutta quella parte di Comunale, che non ha mai
posseduto né possiede la Comunità di Massa, la quale resta
sopra gli 11 termini in cui verso il monte posti l'anno,
che seguì la divisione sia puramente la parte fu
assegnata alla Comunità di Montignoso, e che venendo compres-
in quella parte il terreno ove era la macchia degl'Or-
tani non sia posseduto di più dalla loro parte che
li fu assegnata come dicono li dannatori Massesi è
certissimo, poiché il terreno dove era la d.a macchia

come la maggior parte degl'Uomini dell'uno, e l'altro Cōne si ricordono aver veduto, à la maggior parte di terreno che se gli pertineva, e che gli fu assegnato nella pred.a divisione p metà dell'intiero Comunale, e dicendosi nell'Istrum.to che si fecero due parti eguali dal d.o Conte restò assegnato a quello di Montig.o quella parte che resta dagli 11 termini in su verso Napa, e Mon-signoro, e l'altra parte che resta verso il mare alla Corte di Napa, e sia lecito a ciascun Comune ta-gliar soltanto in quella parte che gli restava assegna-ta legname di qualunque sorte senza dicappare, ed il taglio pertinente dell'erbe palanchi p che produceva quella sua parte, con patto che quelle non potessero ta-gliarsi se non dal giorno 10 di 7bre di ciascheduno anno fino al mese di marzo, con ciò resta verifica-to, che di tutto il comunale ne fu assegnato l'investi-ta metà a ciascheduno de due Comuni, fusse più, o meno boschiva una parte, che l'altra. Benche non è mai da supporsi, che il Comune di Napa, il quale ha sempre penuriato di legna avesse accordato nel tem-po della divisione, che fusse assegnato al Cōne di Montig.o al di più della parte sia li pertinenza un bosco d'alberi, che occupava quasi tutto il terreno, che li fu assegnato. quando molti contadini di Napa da tempo immemorabile in qua non hanno avuto altra mira, che d'avanzarsi ancora dove non è principio di ragione a rubbare legna danneggiare ne trovano fuori del suo territorio come è ben noto, e se fusse vero ciò che dicono sarebbe facilissi-mo al Cōne di Napa il provarlo con esperienze p mezzo di periti Geometria fin che egni di li avere ciò raggiunto dalli contadini medesimi che danneggino, la qual pro-va è impossibile.

Per l'istessa causa appare l'insussistenza della seconda ragione addotta dalli dannatori, oltre che la Corte di Montignoro

ha la sua porzione di Conta assegnatali nella divisione del 1599
fuori del terreno dove era la Macchia in un certo luogo d.o le particelle
onde ognuno può certificarsi, che la particella così detta è una
piccola porzione di luogo palustre sopra il sito dove era la macchia,
il quale non è cosa dugentesima parte del Comunale, non che
la metà come ben sanno le persone della Comune di Massa, che
ogn'anno comprano il pascolo delle particelle; sicchè non potevasi
mai credere in mente, se non di persone, o non informate, o dedite
a danneggiare il pretendore, che la metà del Comunale, che fu
assegnato alla Conta di Montignoso, si restringa a sì piccola porzione,
et l'istesso, che se quelli di Montignoso pretendessero dire, che il Comune
di Massa per sua parte di Conta non deve conseguire il possesso se
non della fossa d.a fossa morta, ma questo è ancora più delle parti-
celle.

Et in terzo luogo disero nel Memoriale accennato, che le persone
di Montignoso avevano diminuito le loro parte di Comunale, occu-
pandole con li beni particolari pratici, che li confinano, lo che
è del tutto insussistente, poichè ogni pratico del d.o Comunale può
le osservare delli tre termini di muro a calcina posti l'anno
della divisione, che al presente sono ridotti al pari della terra,
quali di ridone per linea retta il Comune del particolare, e sono
cogniti a tutte le persone di Massa, che ogn'anno segano le
particelle, ed il padule di proprietà della Conta di Montignoso
che resta sotto il Lago di Pietra d. It p.o de quali è posto sopra
la Cassina del Lago il 2.o in mezzo al Padule il 3.o vicino al fosso
del Canale di Montignoso, ed il quarto in una maniera nel Confi-
ne fra Massa, e Montignoso stato ricoperto della materia con-
dotta dal canale tutti in linea dell'argine, che separa il
prato de i particolari di Montignoso, e di persone di Massa che
hanno in questo territorio del Conta contiguo.

Sicchè le ragioni del Comune di Montignoso sono per loro mede-
sime assai ovvie chiare, e manifeste, poichè a chi
non può negare che sia stato diviso il Conte della Macchia
evidente nel territorio di Montignoso in quanto per il taglio dell'Ontra
legname e sia stato assegnato al Comune di Montignoso col consen-
so delle parti, quella parte di Conta dopo li termini in mezzo
il Monte, ed al Comune di Massa, la parte di d.a Conta

verso il resto diviso per mezzo della linea che formano li
d.ti confini terminati posti nell'atto della divisione, come il tutto
è registrato nel citato Instr.to, giacche nel mondo non può darsi
maggior certezza delle cose, che quelle si stabiliscono concord.te
di quelle, che appartengono p[er] fatto pubblico, e dal possesso mag-
gior mai turbato fino a di nostri; non potrà mai accordarsi
che siano vere le ragioni, che non hanno altro appoggio se
non l'asserzione di quei medesimi, che si studiano di giustificare
la rea loro pretenzione, o operazione come sono i nominati
Dannatori, quali non sperimano verun confine, con tutto che
da chi s'amministra la giustizia siano messe in pratica tutte
le diligenze per distorli da tali operazioni, accertone il
Cons.o di Montignoso drizz.mi contro questi fino nell'anno 1745
nel quale alcuni Uomini di Massa, avevano tagliato una
piccola quantità d'erba nel Corile assegnato alla Comunità di
Montignoso essendo denunciati 4 da medesimi dagli Gover-
natori di questo Cons.o, i quali ne diedero avviso in lettera
del Cons.ve all'Ill.mo Sig.r Conte Andrea Diana Capitano
di quel tempo, quale per giusti sentimenti di quel governo
rispose con lettera dell'apo tenore, che si conserva
con altre in questo pubblico Archivio

Ill.mo Sig.r e Sig.r Sig.r Pron.e Colen.mo

Venne ieri mattina da me un tale d.o il Comfattente in
Compagnia d'altro, che non so chi sia. Mi presentò un'instan-
za sottoscritta dalli due Governatore del pubblico di Montig.no
denunciatrice de danni fatti nel taglio dell'erba nella porzione
di Comuale spettante ad.o pubblico da 4 di costà bricconi
Villani Ricercando, che questi venissero castigati a tenore
delle convenzioni enunciate nell'instr.o di partizione seguito
fra questa Comità, e quella di Montignoso.
Con sommo rammarico si è sentito da questo Governo l'imper-
tinente attentato, e non si lascierà assoluta.te del medesimo
di porre in freno, o castigare da dovero i Delinquenti, ma
conviene che li pred.i Sig.ri Sig.ri Governatori spieghino
il modo che intendono si deva tenere per procedere e

e tale esecuzione, se vogliono stare alle nominate conven
zioni, lece il danneggiato, accusare il danneggiante al suo Tribu
nale, e seguita l'accusa deve quel Giudice in termine di 4
giorni dar parte all'altro giudice della medesima acciò la
intimi al delinquente, e lo precetti a portarvi a difendersi
altrimenti [illegible]. Se vorrà dunque il danneggiato Combattente
che si proceda in tal forma potrà quando anco in tempo beni
fare l'accusa a codesto suo Tribunale, ed il Sig. Cond.rio darne
prontamente parte al nostro, che così si procederà con tutta la formali
tà delle Convenzioni. Se poi li Sig.ri Governatori opporrà
il Combattente, che è l'affittuario averanno per essere appagati
della rigorosa prigionia, e del pagamento dell'erba tagliata, a cui
verranno prontamente condannati i malfattori, non tanto che
accusarmene. Si pongano dunque ad arbitrio loro la risolu
zione presente, poiché in un modo, o nell'altro restino persuasi
del nostro dispiacere per un tale attentato, e del vivo desiderio
di questo Governo perché gli sia resa la dovuta giustizia. Men
tre in attenzione di tale riscontro rassegnandole il mio pre
ciso rispetto con tutta stima resto.

Di V. S. Ill.ma

Nepi li 26 Luglio 1745

Dev.mo Servitore

Andrea Diana Paleologo

Ed in fatti benché li Governatori di Montignoro rispondessero al d.o Sig.
C.e Diana, che restavano abbastanza sodisfatti, purché i Dannatori
comprendessero d'avere operato ingiustamente, fossero castigati
con prigionia, e dopo per quelle cose s'intenderà dal danneggiato
in questa nostra parte.

La Comunità ricorrente appoggiando dunque tutta la sua fiducia nella retta
giustizia dell'A. V. la supplica, che voglia far condurre a suo fine
il già intrapreso, e poi compiere speditamente per il rimborso de i danni che
ha sofferto l'anno 1758 per mezzo del Sig. Cond.rio di Nepi, o in qualunque
altro modo le parrà convenevole, e potere far consegnare a Gio.
Bertrichi, e al pred.o Franco M.a Giorfini, come anche farli rimet
tere il danno del taglio di tutta l'erba, che si trovava sopra l'is
tessa parte di Comunale appartenente al Com.e di Montignoro ta
gliata tutta in seguito l'anno 1757, e 1758 dalli medesimi soliti dannatori
Nepesi, che videro la sospensione del pagamento quel resto di dannifi

e tale esecuzione, se vogliono stare alle nominate conven
zioni, terso il danneggiato, accusare il danneggiante al suo Tribu
nale, e seguita l'accusa, deve quel Giudice in termine di 4
giorni dar parte all'altro giudice della medesima, acciò la
intimi al delinquente, e lo procacci a portarvisi a difendersi
altrimenti. Se vorrà dunque il danneggiato Combattente
che si proceda in tal forma, potrà quando anco in tempo debito
fare l'accusa a codesto suo Tribunale, ed il Sig. Comm.rio darne
prontamente parte al nostro, che così si procederà con tutta la formalità
delle Convenzioni. Se poi li Sig.ri Governatori opporrà
il Combattente, che è l'affittuario, avranno per essere appagati
della rigorosa prigionia, e del pagamento dell'erba tagliata, a cui
verranno prontamente condannati i malfattori, non lasciando che
accusarmene. Si pongano dunque ad arbitrio loro la risolu
zione presente, poichè in un modo, o nell'altro restino persuasi
del nostro dispiacere per un tale attentato, e del vivo desiderio
di questo Governo perchè gli sia resa la dovuta giustizia. Men
tre in attenzione di tale riscontro rassegnandole il mio pre
ciso rispetto con tutta stima resto.

Di V. S. Ill.ma

Nepi li 26 Luglio 1745

Dev.mo Servitore

Andrea Diana Paleologo

Ed in fatti benchè li Governatori di Montignoso rispondessero il d.o Sig.
C.e Diana, che restavano abbastanza soddisfatti, purchè i dannatori
comprendessero d'avere operato ingiustamente, fossero castigati
con prigionia, e dopoi per qualche anno s'astenessero dal danneggiare
in questa nostra parte.

La Comunità ricorrente appoggiando dunque tutta la sua fiducia nella retta
giustizia dell'A. V. la supplica, che voglia far condurre a suo fine
il già intrapreso, e poi compreso spediente per il rimborso de i danni che
ha sofferto l'anno 1758 per mezzo del Sig. Comm.rio di Nepi, o in qualun
que altro modo le parrà convenevole, e quello far consegnare a Gio.
Bertuchi, ed al pred.o Fran.co M.a Giorgini, come anche farli rimet
tere il danno del taglio di tutta l'erba, che si trovava sopra l'is
tessa parte di Comunale appartenente al Com.e di Montignoso ta
gliata tutta in seguito l'anno 1757, e 1758 dalli medesimi soliti Dannatori
Neppesi, che videro la sospensione del pagamento quel resto di dannil

vero presentato dal D.r Prestrubi, ed a procedere perche in avvenire non si vengano impediti simili danni, et ognuno de due Comuni abbia salvo, e sicuro tutto ciò, che oltre dell'uso del Pascolo nasce in ciascheduna parte di d.o Comunale, poiche questa Comunità, come è manifesto a tutti nelli tre anni scorsi non ha percetto frutto dal piccolo sito d.o le particelle rimaste dalla sua parte del Comunale una tomma solo d'erba di tanta continuata, che ne produce il suo terreno, essendo tutta stata segata, e portata via dalli d.i stessi dannatori, e non da altri di Massa, locche non può dirsi dal Com.e di Massa che riceve buona somma di denaro dalla sua parte di Comunale, il quale non gli viene danneggiato dalle persone di Montignoso, e questa la ragione vorrebbe che fosse egualmente rispettata la parte del Com.e di Montig.no dalle Persone di Massa, come viene rispettata la parte toccata al Com.e di Massa dalle Persone di Montig.no le quali se non sono state provocate con danni ricevuti non può esempio, che abbiano danneggiato nella parte non sua.

Per si vive, ed incontrastabbili ragioni la Comità di Montig.no spera dalla sperimentata Giustizia dell'E. V. S. una delibera zione sopra quanto gli ha sopra esposto, per mezzo della quale si vedano rifatti i danni, e sia una volta troncato un inconveniente che da più anni in qua perturba la quiete di questa Comità confinante, che in sostanza l'inquietudine non deri va se non da poche persone, ed imprudenti, ed il beneficio della quiete si goderà da due vicini comuni, e particolar mente da questo, che perciò non tralascierà di pregare l'Alt.ssimo perche si degni di felicitare l'E. V. S. alla quale con piena venerazione, e stima si rassegna.

Sentitosi il sud.o Memoriale dalla Ducal Reggenza di Massa, essa ordinò al suo Comm.rio di far fare la cattura de dannatori, ed esigere dai medesimi il pagamento de danni nella somma di bar.ni 200 quali rid. Commissario fatone catturar cinque, doppo alcuni giorni di prigionia gli rilasciò con pagheria, a depositi tutti del pagamento de danni assieme con gl'altri, ed essendo già esatti barboni 40 Sin circa la d.a Ducal Reggenza ordinò al Med.o sospendere tale esazione per essersi stato presentato dalli Dannatori un Memo riale in cui esponevano con false ragioni, che la parte di Comunale stata assegnata nella divisione al Com.e di Montig.no fosse promiscua, e doppo, tali cose fu mandata alla Comità di Montig.no l'appresso scrittura

Risposta al memoriale presentato dalla Comunità ed Uomini di Montignoso alla Reale Altezza di S. A. S. la Sig.ra Duchessa di Massa, Principessa Ereditaria di Modena, contro alcuni del contado di Massa per aver segata l'erba, che nasce nel sito ove era la Macchia del Cotile d.o il Campaccio.

Non vi ha dubbio alcuno, se non si vuole impugnare la verità conosciuta, che il Jus di tagliar legna, e segar Erbe nel bosco, o sia Macchia del Cotile, che esiste tra il territorio di Massa, e quello di Montignoso, così d.o il Campaccio, eguale sia tra gl'Uomini dell'una, e l'altra Comunità, se si fa riguardo a quanto viene disposto nelle antiche sentenze, e Lodi proferiti ne tempi addietro per sedare, e quietare le discordie tra esse loro insorte; quantunque più volte quelli di Montignoso non abbiano tralasciato di darle sinistre interpetrazioni a danno del Comune di Massa, così su questo proposito dispone, e dichiara il Lodo pronunziato dell'anno 1327 dal Nobil Dorotto del q. Iacopo dello Strego, da cui non discordano i posteriori cioè quello dell'anno 1417, e 1538 = quod locus, et terrenum, et [illegible] Bonbi, et pascua,
„ qui, et quae, supra Fine de Cinquara dominus perpetuo sint,
„ et esse intelligantur ad commune usum et usufructum dictarum Com-
„ munitatum Massae, et Montignosi, et DD. Nobilium de Castello, et homi-
„ num et personarum cuiuscumq. dd.rum Communium, et Nobilium tanqua-
„ re, et loco communi inter eos pro indiviso, et ac si a principio
„ fuisset ipse locus totus ad comunem usum ipsorum Nobilium, et Co-
„ munium, et cuiuscumque ipsorum, et cuiuscumq. Personae cuius-
„ cumq. d. Communium et Nobilium deputatus.

Ma questo Jus accordato dalle menzionate sentenze al Comune di Massa, viene ristretto e limitato dall'Instrumento di Divisione del dì 28 Agosto 1399 fatto tra l'una, e l'altra Comunità, ha questa relazione alla transazione, che fra di loro fecero il dì 31 Luglio d.to Anno, anzi in esso le parti espressamente si protestano di non volere in cosa alcuna a quello derogare, finche si venisse in cognizione

che cosa si comprenda questa divisione, conviene riconoscere quanto fù convenuto e pattuito nella transazione, a cui hanno gli deviduti relazione, ed essi si protestano di non volere derogare.

Si stabilì dunque nella Transazione = Che del luogo, e luoghi dove nascono
" i falaschi nel soprad.° Comunale si debbano per tutto agosto pross. fare
" due parti eguali = come altresì = Che nel modo medesimo,
" e precedente la visita, mentre non si terminassero per concordia con le
" d'sopra, e dentro al med.° termine si debbano parimente fare due
" parti eguali del Legname, e Bosco di Uso Comunale per tenersi
" d.a divisione per i med.i cinque anni prossimi; e di quelle due parti
" distinte, e separate con termini apparenti se ne debba assegnare
" una alla Comunità di Massa, e l'altra alla Comunità di Montignoso.

I falaschi non nascevano in ogni parte del Comunale, che nella maggior sua parte verso il Mare essendo pura arena, altro non produce, che poche erbe salvatiche non atte ad uso alcuno, ma bensì il luogo, e luoghi de falaschi fuori della macchia, che separatamente divider si doveva in due parti eguali

Adsit Deus

Adì 25 luglio 1760

Risposta per la Mag.ca Comunità di Montignoso alla Informazione comunicata per la Illustre Comunità di Massa circa il Comunale delle Marine

Nel mese di Giugno dell'Anno 1756. alcune Persone del Contado di Massa unitamente in numero di trenta circa, si portarono nel Territorio di Montignoso, ed ivi nella porzione del Comunale delle Marine assegnata fino dell'Anno 1599. ai Montignosini, per usufruttuarsi liberamente da loro, segarono, e si appropriarono tutte l'Erbe, e i Falaschi ivi esistenti. Un ~~tal~~ fatto di questa natura che forse in altri averebbe eccitato un giusto sdegno per l'effetto di rispingere la violenza con maniere forti, e proporzionate, non ebbe però negl'Uomini di Montignoso altra forza, che quella di ricorrere contro codesti Delinquenti, come fecero per mezzo di Memoriale rispettosissimo all'Altezza Sua Ser.ma, che degnamente presiede nel Consiglio della Ducal Reggenza di Massa: con che i ricorrenti diedero segnali della moderazione, e pacatezza di Loro animo, e a un tempo stesso del sommo ossequio che nutrono verso la Sovrana venerabilis.ma dello Stato Massese.

Fino ad ora per altro il Memoriale non altro avendo sortito effetto, che la comunicazione di una ragionata scrittura, ove in nome della Illustre Communità di Massa si risponde ai motivi e fatti divisati nel memoriale med.mo sulla concepita idea di svelarne la insussistenza, altresì si è giudicato opportuno, e stabilito dai Ricorrenti di replicare, mostrando, che quanto da Loro si espose ha l'appoggio della verità, e il fondamento de più accertati principii della civil ragione. Colla scorta de quali, e sempre sulla traccia del vero, avendo or io assunto l'incarico di secondare sì fatta lodevole determinazione de i Montignosini, mi lusingo, che L.A.S., e gli altri soggetti riveri-

rissimi componenti la Ducale Reggenza, dietro i dettami di quella rettitudine di cuore, e di mente, onde si scorgono adorni, discenderanno nella sentenza, che imponga freno a i Loro Giurisdizionali, e faccia sì, che oltre l'emendazione de' danni inferiti in avvenire si astengano dall'invadere l'altrui, e da turbare fra i sudditi di due Domini insieme confinanti la sempre commendabile, e vantaggiosa quiete, e armonia.

Tutto il momento della differenza per tanto consiste nella verificazione di questo fatto, vale a dire, se il Comunale delle Marine esistente nel Territorio di Montignoso, è di sua proprietà, benche, quanto all'uso del pascere, e legneggiare, fusse anticamente d'uso promiscuo, e indiviso fra essa Comunità, e quella di Massa, a norma delle connote sentenze degl'Anni 1327. 1417., e segnatamente dell'ultima proferita dal Sig.r Marchese del Vasto il 1538 (A) rimanesse tutto diviso, secondo che già doversi quello dividere espressamente fu concordato fra loro nella più chiara guisa, e nella più solenne forma mediante publico Strumento celebrato li

---

(A) detta sentenza 1538. ivi = „ quidquid intra dd. terminos includi-
„ sit esse debeat sicut certe est proprietatis Comunis, et hominum Mon-
„-tignosii, et sit et esse intelligat.r ad usum Comunem pascendi et
„ boschegiandi universitatis et hominum Massæ, et Montignosii præ-
„ dictorum, non obstante quod proprietas sit illorum de Montignoso „

li 31. Luglio 1599. (B.)

Pretende [illegible] Comunità di Massa, e si accinge l'Autore della risposta a giustificare la pretensione, che tal contratto di concordia, per quello, che risguarda il Bosco, non sia stato giammai posto alla sua esecuzione, e che ne resti il terreno indiviso, e quindi tuttavia comune il diritto e l'uso di boscheggiare, e all'incontro la Magnifica Communità di Montignoso si persuade, che non meno delle Terre boschive, che delle paludose la conuenuta diuisione seguisse, al lume delle ragioni, che uanno da me a poss.

(B.) detto Istrumento = " Che del luogo e de luoghi doue nascono, e
" fanno Falaschi nel Comunale posto in Marina, del quale nelle
" sentenze, si debba per tutto Agosto prossimo fare due parti uguali
" in questo modo cioè, che ueda prima se le Communità suddette
" si possano fra loro concordare di fare assegnare l'una all'altra
" respettiuamente d.e due parti, e non succedendo si metta a sorte,
" e le sia lecito nella parte assegnata tagliare, segare, estrarre in
" detta parte Falaschi; con dichiarazione, che della parte della d.a Commu-
" nità non possa, ne sia lecito all'altra Communità, et Uomini, e singo-
" lari persone di quella tagliare, ne far tagliare Falaschi, ne altro +.
" Si debbano parimente fare due parti uguali del legname, e Bosco
" di esso Comunale, e se ne debba assegnare una a Massa, e l'altra a
" Montignoso, come così ora per allora si assegnano all'effetto sudd.
" di poterui tagliare, ed estrarre liberamente, e d'ogni tempo così stipa,
" Felce, come ogni altro legname; ma fuori della parte assegnata non
" si possa tagliare "

porsi sotto gli occhi di chi non accettator di persona, ma solbanto amatore del giusto sarà per discernere chiaramente, e di buon grado abbracciarle.

E infatti come può dubitarsi di codesta verità? In seguito della menzionata concordia, o transazione procedettero ambe le ~~parti~~ Communità per mezzo di Lor Deputati ad altro solenne Contratto per mano pubblica ricevuto, ove il Comunale nostro si distribuirono in due parti considerate per uguali, con appostì undici Termini per istabile dimostrazione delle distribuitesi parti, e specialmente con indicare i confini da tutti i Lati, ove il contrattato suole racchiudersi talmente che mancasse ogni disputa, che tutto questo diviso non fosse, come appare dall'Istrumento de 23 Agosto 1599. relativo al sopranominato de 31 Luglio (C) e

che

(C.) d. Istrum. 23 Agosto ivi = „ hanno diviso conforme a d.° accordo li Falaschi, „ Cannelle, Scope, Sordoni, Erbe palustri, e simile che sono nel Communale „ tra Massa, e Montignoso nominato, e confinato come in d.° Istrumento di „ concordia, e di tutte le cose sudette hanno fatto due parti divise per „ la linea retta dal Termine murato, che resta sulla ripa del Lago verso l'Ac„ qua di Cinquaria, sino al Termine in principio di Tosearia, che è il secondo „ venendo dal Mare verso li monti, in una delle quali parti hanno posto, „ e messo tutti quei Falaschi, Cannelle, Sordoni, Scope, Erbe palustri, e simi„ li, che restano dalla linea retta di d.° Termine in la ripa del Lago al Termi„ ne sud.° in principio della Tosearia, verso il Mare, e acqua di Cinquaria la sud.a

parte

che ottimamente prova la divisione, e ne obbliga all'osservanza i successori di qualunque genere (D)

Se dunque il Comunale tutto si ripartì ai Contraenti, con farsene per entrambi una porzione distinta, e separata dall'altra, e se ivi erbe palustri ugualmente che boschive piante esistevano, per necessaria conseguenza, e l'une, e l'altre ancora come coerenti al ripartito suolo, furono ripartite, per quanto rettamente argumentasi dalle risposte degli incliti Giureconsulti, Ulpiano, e Papiniano che ne volumi delle Romane Leggi si osservano registrate (E) Il che è concorde col giusto assioma, onde

---

" parte si rilassa a Massa con tutte quelle ragioni, e facoltà apparenti nell'
" Istrumento di transazione, e nell'altra, e seconda parte hanno posto, e pongono
" tutti quei Palaschi, Cannelle Sordoni, Erbe palustri, e simili, che restano
" dalla linea diretta d.a al Termine in la ripa del lago al Termine in prin-
" cipio di Fossaria verso Massa, e Montignoso dentro però alli Termini
" di d.o Comunale che si rilassa a Montignoso con quelle ragioni &c. "

(D) Sacr. Rot. Decis. 89. n.o 4. p. 8. Rec. Mascard. de Probat. Conclus. 401
per tot.

(E) LL. 24. 47. 73. ff. de contraend. empt.

H

onde si appare, che qualora nella assegnazione di un fondo si fa il rapporto all' intero corpo di esso, tutte le cose in quello contenute, benche non isspecificate, si anno per comprese, se con patto espresso non se ne fusse stipulata L'eccettuazione (F.)

L'orazione vie più ritiene la forza sua se riflettesi, che il terreno ripartito essendo stato disegnato con espressi confini, in essi per virtù di propria natura, a prò di quello cui si concedesse il Terreno medesimo, s' includa tutto ciò che trovasi entro il confinato spazio. Tal fu il prescritto dal Divo Allessandro ad A. Largo scrivendo = ivi = „ Si fines „ Agri venditor demonstravit, et legem dixit intra eos „ neminem ingressurum „ (G.), ne vi hà Autore che ne sconvenga (H.)

Contra tali principii certissimi male si oppvone, che l'istrumento de

---

„ (F.) dd. LL: 24. 47. 73, e ivi respettivamente la Chiosa Sac. Rot.
„ Dec. 520. nº 63. pº 14. rec.

„ (G.) L. si fines C. de evict.

„ (H.) Bald. in rubric. C. de contraend. empt. Laris. de Put.
„ tract. de fin. Feud. Cap. 7. n. 4., et 5. Hieronimus de Mont. Cic.
„ tract. de finibus Cap. 88. n. 2.

de 23 Agosto apparisca ristretto ai Falasche, e alle altre
erbe, che nel suolo paludoso nascono, e non già alle pian-
te, che nel Boschino germogliano: mentre di mira non
perduto il fatto della divisione, e partizione di tutto il
Comunale a comodo respettivo dell'una, e dell'altra Com-
munità, e rammemorato qui, che vi ugualmente Palu-
de, e Macchia contenevasi il difetto di tenersi proposito
delle Piante (se pur v'è tal difetto), quando veggio espresse
nel Contratto anche le scope, che son frutto di Bosco, colla
virtù degl'istessi principi si abbatte la opposizione contraria.

Tanto più che il precitato documento de 23 Agosto usando
parole del tutto riferentisi al precedente de 31. Lu-
glio (**I**) e in questo essendosi convenuto che si Mac-
chia, che Palude si dividesse et anzi essendosi
vi detto che già d'ora per allora si assegnasse la
detta Macchia, (**K**)

atteso

(**I**) d. Istrum.to 23. Agosto viz = „Volentes devenire ad divisionem infra tem-
„ pus, et iuxta tenorem et formam Instrumenti transactionis, et concordie, et
„ successive = Anno diviso conforme a d.o accordo si Falasche, Cannelle, scope, „

(**K**) d. Istrumento de 31. Luglio viz = „ si debbano parimente fare due parti
„ uguali del legname, e Bosco di esso Comunale, e se ne debba assegnare una a
„ Massa, e l'altra a Montignoso, come così ora per allora si assegnano
„ all'effetto di poterli tagliare „

atteso il dittenio uolgarissimo che il riferente nulla aggiunga, o diminuisca al referito che in quello risiede con tutte le sue qualità (L.), si comprende perciò anche nel riferente nostro quel più, che non ui si legge, e che nel detto riferito ritrouasi, come spesso hà deciso il Sacro Romano Ditorio segnatamente in questione uguale alla nostra (M).

Maggiormente eziandio dourà abbracciarsi questa sentenza perche la ueggiamo protetta dalla generale presunzione, uale a dire, che l'atto si reputa compiuto a seconda del precedente trattato, e stabilito, misurando in tal guisa il uolere della potestà, o più tosto dalla già contratta obligazione, mentre è regola, che sull'origine del titolo il posteriore auuenimento puone la base sua (N.) la quale presunzione, per l'effetto di rendere concorde il questionato Contratto

---

„ (L) L. esse toto ff. de hered. instit. Sac. Rot. auanti Molin. Decis. „ 576. n. 23. Surd. Decis. 191. n. 18.

„ (M) Rot. auanti Molin. Decis. 728. n. 18., e nelle recen. Decis. 66. „ n. 1. p. 12 rec. uii = Cum expresse relatio habeat, perinde est ac si „ diuisio partium iuxta tenorem d. Mandati esset in eodem Istrumento „ expressa „

„ (N.) L. Cuius, & Imperatores ff. ad Municipal. Rot. Rom. auant „ Gregor. Decis. 522. n. 6.

Contratto colla conuenzione seguita da prima, è si ri-
-gorosa, e possente, che permette ancora spiegarlo in quel senso, che meno appaia corrispondente al propio significa-
-to delle parole adoperate in esso contratto (. O.)

L'addotta proposizione ammessa generalmente cade nell'Ipo-
-tesi affatto in acconcio per due circostanze di ponderazio-
-ne ben degne: La prima si è, che le Communità di-
-uidenti nel proemio dell'Istrumento palesemente dissero di uoler procedere alla diuisione dentro il tempo, e giu-
-sta il tenore, e la forma della stipulata transazione e concordia (. P.) l'altra è, che Elleno nella parte finale dell'atto si protestarono solennemente di non uolere nè punto, nè poco derogare a quanto già era transatto, e concordato (Q.) Or rapporto alla prima

circo

„(O.) Crauet. Cons. 70. n. 13. e. Deci. Cons. 194. n. 3. Paul. de Mont. Pic.
„ Cons. 52. n. 18.

„(P.) Vedi il notato L. B.

„(Q.) d. Istrum. de 23 Agosto =„ si rilasso con quelle ragioni
„ in detto Istrumento di concordia al quale e cose in esso contenute i
„ Sindici dell'una, e dell'altra Communità non intendono in cosa alcu-
„ na derogare, come così protestorno, e dichiararono =„

circostanza, se il contratto di concordia prescrive, che il boschivo, non meno, che il Palustre dividasi, come potrebbe avverarsi giammai, qualora restasse diviso il solo Palustre, che si fosse proceduto alla divisione giusta il tenore, e la forma del concordato? come alle in prima convenute cose non sarebbesi derogato, lasciando indiviso (senza neppur farne veruna riserva) il suolo produttore del frutto più considerabile, a cui perciò tendevano le principali mire de Contraenti?

Qui non accade, per manifestare la forza delle indicate circostanze far uso di Legale ragionamento, ne allegare autorità di Dottori, mentre il solo comune ragionevole intendimento ne persuade, e appieno convince. Per altro è assai ovvio, e piano il dettame delle civili Grammatiche, dal quale siamo istruiti, che la parte dispositiva si regola, si estende, e si limita a norma dell'addotto nella proemiale, e che da questa somministrasi luce nell'oscurità di quella onde rischiarata ne viene (. R.)

per

"(R) L. Cum Pater Dulcissimi ff. de Leg. 2. §. si de cetera, dove Bartol. C. "de Transact. Giason. in Leg. quinquaginta Cons 16. n. 5. Column. 2 ff. ad "Trebell. Cravet. Cons. 16. n. 5. Bald. in Leg. cum Quid ff. si certum petat. "Joan. Cuart. de nobil. in Divisione n. 2. et seqq.

Per quel che poi concerne la circostanza seconda si avverta, che non v'hà Foro più divolgata Teoria, che tutto debbesi porre in opera, perche il disponente non contradica se stesso (S.) come vi sarebbe la contradizione nella facti specie, se doppo aver detto di dividere a norma del convenuto, e doppo aver protestato di non derogarvi in veruna cosa, diffettato si fusse bentosto sulla principale sostanza della divisione.

Ne suffraga il soggiunto dall' Autore della risposta, cioè, che nell' Istrumento di Transazione si ordini, che con termini apparenti distintamente dal luogo dove nascono i Falaschi, e le altre Erbe si abbia a fare la divisione del luogo, ove è la Macchia, imperocche il contrario motivo io discerno manchevole di base in fatto, ed in ragione. Dissi in fatto, perche non leggo nell' Istrumento de 31. Luglio la motivata separazione di Palude da Macchia con termini apparenti, altro nõ dicendosi, quando ivi si tratta del Terreno boschivo, doppo avere disposto dell' altro, se non che si debbano parimente fare (ne trascrivo le precise parole) = „ due
„ parti uguali dell' legname, e bosco di esso Comunale

e se ne

„ (S.) Deciss. Cons. 433. n. 17. in fin. Sac. Rot. coram Bich.
„ Decis. 283. n. 16.

" e se debba assegnare una a Massa, e l'altra a Monti-
" gnoso, come così ora per allora si assegnano all'effetto sud-
" detto di potersi tagliare et estrarre liberamente, e ad ogni
" tempo così stipe, felce, come ogni altro legname =,"

Vacilla ancora il motivo in ragione, perche qualora la lettera del Contratto de 31. Luglio importasse una divisione da farsi distinta dell'uno, e dell'altro sito, sempre che quella fosse seguita, (come parmi d'aver già provato concludentemente, e spero anche di porlo in istato d'evidenza in appresso), in ciò sol consistendo la intenzione delle parti, il Contratto rimarrebbe adempito, quantunque non osservata la material forma che le parole ne insinuano, perche le parole all'intenzione, e non queste a quella servir debbono (T.)

L'anteposto inadempimento della material forma circa l'ordinata divisione, meno eziandio è attendibile, perche le parole adoperate nell'Istrumento non ponno intendersi, giusta il ragionar de Forensi condizionalmente, ma dimostrativamente, cioè per dimostrare qual fosse

La

(T.) L. Labeo ff. de suppell. Leg. etiam Cod. de Jure Dotium Rot. Divis.
" 144. n. 6, et 7. Rec. iiii = Magis rei veritas et intentio partium inspicienda venit, quam verba, et extensio scripturæ, verba autem debent inservire menti non autem intentio verbis =

l'apposizione della Macchia respettivamente assegnata all'una e all'altra Communità, essendo certissimo, che i termini di confine non si pongono, che per togliere le dispute circa i predi contigui fra loro di diversi Padroni, onde possano discernere qual sia il propio fondo, e l'adiacente altrui (V.) Or tuttavolta, che costi del dimostrato, è cosa affatto indifferente l'usare più una forma, che un'altra nel dimostrarlo (X.); e specialmente è regola in tal caso che non solo indifferente, ma souverchia affatto sia l'apposizione de termini per dinotare il confine del fondo: così concludesi da quanto scrisse Ulpiano ivi =(Z.)= „ omnino debebitur fundus nam quid „ quid demostratae rei addit. satis demostratae frustra est „ e meglio Giavoleno ivi

---

„(V.) Cap. forus de Verb. signific. Ioan. Andreas In Cap. Cum Causa „ de Probat. de Lut. de Finibus feud. lib. 1. Cap. 2. Hieron. a Mon„ te de Finibus. Cap. 18. n. 3

„(X.) L. Demostratio. 17 Leg. Falsa 33. Leg. quibus 40. §. Dotalem „ L. cum tale 72. et seqq. ff. de Cond. et demostrat. Rot. Roman. „ Decis. 320. n. 8. et seqq. par. 10. rec.

„(Z.) L. pr. in fin. ff. de Dote Preleg.

iui /Y/ „ Demostrazione fiendi facta finej nominari

„ super vacaneum est = „, e così i più Classici Giureconsulti ammoniscono, e i Tribunali più conspicui decidono (A.A.)

Alle enumerate Teorie, cioè, che seguitar si debba la sostanza del disposto, e non la correccia delle parole, e che il già certo non abbisogni di Maggior certificazione corrisponde l'altro non controverso aforismo, il quale erudisce, che indarno si scrupoleggia sulla maniera da usarsi per l'ottenimento di una qualche cosa sempre che questa si ottenga, qualunque sia il non vietato mezzo, e la strada, che ne conduca ad ottenerla. Su questo è preciso il Testo nelle Pandette alla Legge cum servus sotto il Titolo de Verb. obbligat., seguitato dall'universale

---

„ /Y/ Leg. Cum servo §. Demostratione ff. de contrahend. empt.

„ /AA/ Bartol. in d. Leg. Cum servo. Bald. in Rubric. „ n. 14. Versic. numquid. C. de Contrahd. Emptio. Paris. de „ Lut. de fin. Cap. 4. n. 8. Socc. fin. Cons. 172. n. 28. lib. 3. „ Sac. Rot. Decis. 95. n. 13. et 16. Cr. Decis. 234. n. 9. §. 8. Rec. ibi: „ Termini non sunt apponendi quoties sine eorum appositione „ pt. res, vel locus certius apparere infra regulam ff. ubi „ quod rei demostrata frustra adiicit. alia demostratio.

uersale ceto de nostri scriuenti. |BB.|

Quindi dalla Tesi all'Ipotesi discendendo, quale è la cosa, di cui, le due Communità si proposero il consegui-mento, allorche conuennero di procedere alla diui-sione del Comunale delle Marine, fra loro prima promiscuo? Non altro certamente ne fu il fine (e l'affare parla da se medesimo), che quello di pro-uedere meglio allo scambieuole proprio uantaggio, e di sfuggire i frequenti piati cui la comunione del Dominio, o possesso suole purtroppo recare fra gli Uomini |C.C.| di sua natura inclinati alla discordia, e ad abusarsi di un diritto comune, pre-ualendosene disugualmente l'uno in pregiudizio dell'

" |BB.| Luigi Mans. Cons. 55. n. 28. ivi = fines enim, et non
" media attendunt. d. Mans. Cons. 522. n. 10. ivi = De effectu potius,
" quam de modo dicendum, et credendum sit = Ruin. Cons. 74. sotto n. 5.
" lib. 5. Ventur. Cons. 49. n. 112. et segg. Sac. Rot. Recens. Decis. 202.
" n. 31. p. 5. tit. ivi = Non curamur de modo dummodo habea-
" mus effectum = d. Decis. 436. par. 9 Tom. 2 ibi = Dummodo idem
" ad ipsorum commodum resultaret effectus dict. Decis. 461. n. 29.
" p. 13. d. Decis. 171. n. 10. § 14. ivi = Cum ea quae sunt requisita
" ad certum effectum nihil referat quod ex equipollentibus fiat =
" |CC.| L. Iudicium ff. Comun. Diuidan.

dell'altro; onde poscia di leggieri nacsono gravi
risse, scandalosi fatti, e disordini i più funesti.

Ciò posto, egli è innegabile, che il sopra ideato fine si secondava tanto nel dividersi distintamente il Boschivo dal Palustre, e così nel compiersi due operazioni una su questo, et una su quello, quanto indistintamente, e così nel farsi una semplice divisione comprensiva del terreno dell'una, e dell'altra natura, avvenga che, o una, o due fussero state le operazioni, si veniva ugualmente a discernere mediante i termini apposti, ei descritti confini, in qual parte fusse situata sì la Macchia, che Palude per Massa non meno, che per Montignoso determinata.

Sicche quantunque sembri, che l'Istrumento de 31. Luglio si restringa a due divisioni, forse supponendosi allora dai Contraenti, che una sola bastar non potesse, con tutto ciò riconoscendosi poscia in atto pratico, come suol dirsi, che facendo due sole parti del Comunale, e tutto traversandolo da un confine all'altro con una linea, e da undici termini contrasegnata, riconoscendosi, dico, che ciascuna di esse parti a includere la giusta porzione sì del legname, che delle Erbe palustri se ad una sola

divisione si limitarono nell' Istrumento de 23 Agosto si ravvisa, che non ostante il precedente de 31 luglio il convenuto in questo affatto s'adempiè, ed anzi più prudentemente, perche le regole di un buon giudizio ne allontanano dal moltiplicare gli Enti senza necessità, e dal fare per mezzo di più atti, ciò che puote ottenersi per mezzo di meno.

La illuminata mente del contrario scrivente, non è da dubitarsi, che non senta la forza del nostro argomento, onde è che procura egli di declinarlo, asserendo, che nella porzione dagli undici Termini verso mare, et acqua di Cinquale conceduta a Massesi l'anno 1599. non v'era alcuna macchia, ma questa tutta, che or viene denominata il Campaccio, trovavasi nella porzione dagli undici Termini verso Massa, e Montignoso conseguita dai Montignosini, e conclude perciò che il Macchioso in verun modo non essendo diviso, rimane tuttavia promiscuo a Comune vantaggio. Ma come è mai lecito di proporre un fatto qual principal fondamento di propria intenzione senza averne alcun legittimo indizio, benche menomo, ed apparente, anzi ad onta della notorietà in contrario, e della stessa oculare inspezione, che supera ogni genere di provanza? |DD.| due

---

|DD.| Vis.a in L. Dannum 2.7. de damn. infect. Const. de remed. subsidia. Vim. 101. per Tut. et de re integrum Distinct. 37. per Tut. Sac. Rot. Dec. 472. n. 30. p. 19. rec.

Dico pertanto, che al solo fissar gli sguardi sulla superficie
dagli undici termini verso il Mare, e l'acqua di Cin
quara, ella è evidenza, che ivi pure in molta esten
zione giace terra di qualità boschiva, che appieno si
riconosce da i cespugli, e siano germogli in gran num
ro di Cerri, di Elci, di ontani, e di stipe, testimoni irre
fragabile dell'antica Macchia che gli hà prodotti già r
sa infeconda, e devastata in breve spazio da i Massesi
doppo la concessione loro fattane, come è notorio e
come occorrendo, allorche sulla differenza si formasse
processo, abbondantemente si proverebbe.

Ma si fatta evidenza posta eziandio a parte, non può mai
il suolo boschivo del Comunale esser tutto compreso nel
sito distinto cogli undici termini verso Massa e Monte
gnoso, e perciò esser promiscuo all'una, e all'altra Com
munità, poiche se tal fusse, qual si afferma ex adverso
il Paludoso dato agli Vomini di Montignoso nell'Anno
1599., che or chiamasi le Particelle, non sarebbe che cir
ca la dugentesima parte del terreno dato in d.° anno agli
Vomini di Massa. Laonde troppo dipartendosi dall'idea
del ragionevole il dire, ne il pensare, che la divisione
fusse tanto enormemente disuguale in pregiudizio di uno
dei dividenti sì contra la natura di essa, la quale addi
manda perfetta uguaglianza; ———— si con

|EE.|, si contra il concordato nell' Istrumento, cioè, che le parti douessero farsi uguali, necessariamente consegue, per togliere l'assordo di una tanta iniquità, più tosto che di semplice disugtiaglianza, che pure il luogo d.° il Campaccio fosse ai miei principali toccato in porzione, per quanto in assai meno dure circostanze dalla Maestra de Tribunali si auuerte |FF.|

Veggio bene oppormisi sul testè ragionato, che non è lecito l'argomentare dell'estenzione del terreno, quando una parte ne sia fruttifera, e feconda, e l'altra deserta, e sterile, qual si pretende assunto esser quella dagli' undici termini verso Mare, e l'acqua di Cinquara. Ma a che ne gioua l'opposto? nulla a dir uero, mentre chechesia dell'asserita sterilità, la Communità di Massa uendendo all'incanto i suoi falaschi ne hà d'annuo profitto presso a Ducati quaranta, e all'incontro la Comunità di Montignoso in simil uendita ritrae la sola somma all'incirca di ducati sei, come da respettiui pubblici libbri può all'opportunità palesarsi. Talmente che l'opposizione ritorcesi contro chi la formò, rileuandosi la mentouata eccessiua disuguaglianza, non solo nell'estenzione, ma eziandio nel ualore, il quale precisamente è considerabile nei contratti corrispettiui, al fine di conoscere, e giudicare in caso di

|EE.| " L. si fratr. C. Comun. utriusque Iud. L. si familiae. e iui la Chiosa ff. famil. ercis- " unde Bald. in Leg. Penul. in Princip. C. Comun. diuidund.

|FF.| Rot. Rom. Decis. 392. n. 14. par. 14. iui = " Quare ad euitandam inuerisimilem " inequalitatem dicendum est, quod uere intellexerint relaxare inuicem bona " diuisa = "

di dubbiezza se sia, o nò assegnare qualche fondo a taluno dei contraenti, che formata ne abbian questione. (GG).

Si prosegue ad opporre, che i Montignosini a lor medesimi imputar debbono la minor quantità del Comunale, che godono, posciachè alcuni di loro verso li confini del terreno diviso parte ne hanno usurpata in pregiudizio dell'universale della Communità: Ma questa seconda opposizione è di peggior natura della prima, essendo la usurpazione seguita piuttosto per opera de Massesi, che possedendo de prati contigui a detti confini, sono inoltrati nell'altrui fondo, senza che però se ne alteri la somma proporzione, che vi sarebbe stata nel contratto dell'anno 1599, se il Bosco dentro gli ii. termi

---

"(GG) Allexan. Cons. 222. in fin. l. 6. Roland. a Vall.
"Cons. 82. n. 34. Vol. 2. vii = An aliquid includat. in
"parte divisa, vel non, hoc cognoscit. ex quantitate
pretii =

termini verso Massa, e Montignoso non fusse rimasto intiero ai nostri, in ponderando, che l'usurpato non trascende la misura all'incirca di cento pertiche superficiali.

Allorchè poi all'insuperabile argomento dedotto dalla troppo disuguaglianza, anche rapporto al valore respettivo delle due divise parti, la quale in se contrarie opposizioni confutando, vie più confermasi, accadesse aggiungere ragioni, onde apparisse, il riferito Campaccio esser venuto in divisione ai Montignosini, valevolissima sarebbe quella, che si desume dal non mai interrotto privativo possesso, che anno avuto costoro del terreno in questione dall'Anno 1599. fino all'anno 1723., essendo indubitato, che una arcicentinaria osservanza appieno dichiara a tenore di essa la convenzione precedente (HH)., quantunque le parole di essa importassero, secondo il proprio loro significato spiegandole una opposta

(HH). Leg. si de Interpetrat. de Legit. Castren. Cons. 363. n. 18.
" p. 24. Rec. ibi = d. predium semper possedit, ex
" qua observantia subsecuta declarat quid
" actum fuerit in precedenti contractu =
" in punto di divisione. Rot. avanti Molin
" decis. 105. n. 10.

opposta intelligenza (II), e quantunque neppur n
na menzione nel celebrato contratto si facesse di qu
ove il momento della causa risiede (KK).

Nemmeno per altro è necessario all'intento il possesso di
fondo per sì lungo spazio, ed eccedente la memoria
degli Uomini, bastando quello per un corso assai min
re di tempo, e del solo decennio per l'effetto (pur non
curate le altre giustificazioni) di presumersi la
divisione a favore di chi da prima possedeva per
indiviso con altri il fondo medesimo (LL); e ciò per
due

(II) d. Rot. avanti Molin. Decis. 1003. n. 16. e avanti Roias.
Decis. 279. n. 7.

(KK) Alberic. de Ros. in Leg. si Certis An. C. de pact. Luc.
de Pen. post. Joann. de Lut. in Lege 2. C. de Feud. Limitat. 11.

(LL) Cravet. Cons. 97. num. 5. Cephal. Cons. 596. n. 7. 8.
„ Tesaur. Decis. 205. n. 1. Sac. Rot. Decis. 220. n. 2.
„ p. 18. Tom. 1. ivi = „ Si quis non aliis probationibus probat,
„ sed probat hoc scilicet se possedisse rem, ut propriam pro
„ parte una, et per decem annos inter presentes, et viginti
„ inter absentes solus suffiuit onera, et solus sensit comoda
„ verisimilem est divisionem factam fuisse „

91

due affatto convincenti motivi; L'uno, perche il possesso si reputa sempre conforme al preambule titolo (**MM**), L'altro, perche diversamente essendo la cosa, massima inverisimiglianza ne sorgerebbe, che i compossessori, o padroni avessero si lungamente tolerata l'usurpazione de proprii diritti, e d'un bene sempre pronto, e opportuno a' loro bisogni nella perdita avessero consentito (**NN**.)

Or che dir dovrassi, se nella figurazione del nostro caso alle presunzioni, e congetture, bastevoli a giustificare la divisione (**OO**), si unisca la provanza risultante da Pubblici e solenni Istrumenti, dalla notorietà, dalla evidenza, da Fatti per se stessi parlanti, e da un più che centenario possesso, che preso in forza di presunzione è induttivo di qualunque più valevole titolo, e distruttivo di qualunque altro, benche si trattasse di Giurisdizioni, e Signorie, non che d'inculte Macchie, e di miserabili

---

"(**MM**.) Leg. si certis annis ove Bald. n. 7. C. de pactis

"(**NN**.) Cravet. Cons. 269. n. 7. Rot. coram Millen. Decis. 189.
" n. 6.

"(**OO**.) Leg. non ideo, ove Bald. e Salic. C. famil. Creiscund.
" La Chios. in leg. Penult. C. Cum divid.

bili paludosi terreni (PP)

Qui pure gli Avversari, ravvisando la virtù dell'allegata osservanza, francamente ne impugnano la sussistenza. Egli per altro troppo difficile si renderà il persuadere, che manchi ai Montignosini il privativo possesso del disputato terreno, allorchè dell'opposto ne convincono altri fatti, che or sono per sottoporre in breve orazione all'altrui imparzial censura.

Primieramente doppo l'Anno 1599. parecchie, e varie volte, (e ne costa da Publici atti) sonosi processati, e carcerati più Uomini del Contado di Massa per incisione di Piante, e altri danni inferiti nella nostra Macchia; e qualora non si sono difesi, come talvolta è successo, hanno dovuto patire gli effetti della riportata condannagione.

Speciale in tal proposito è l'occorso fino dell'Anno 1645 rispetto alla persona di Francesco Giannetti Massese. Tagliati da lui alcuni Ontani nella porzione del Comunale dichiarata di spettanza di Montignoso, se ne costrusse in quel Tribunale il processo, e il

---

" (PP) Cap. super quibusdam §. praeterea de Verb. signific. et
" ivi la Chiosa Sac. Rot. Decis. 709. n. 4 p. 18. Tom. 2.

e il delinquente fu carcerato. Voleva esso pagare la pena del suo delitto, e sortire dalle Carceri, ma non lo permise il Tribunale procedente per altri reati, di cui era il Giannetti indiziato. Il Sig.r Principe di Massa suo Sovrano alla di cui protezione era ricorso il colpevole, inviò dispaccio a Lucca diretto al Magistrato Supremo della Repu.ca Ser.ma ove ammise, che fosse giusta la condannagione del Reddito per gli Ontani tagliati, e solo convenevolmente espose la dispiacenza sua, che supponendo vere le rappresentanze del Ricorrente, che la Corte di Giustizia di Montignoso, il ritenesse tuttavia nelle Carceri sotto il pretesto di altre mancanze.

Or ciò all'all'accorgimento di Chiche sia non solo palesa l'antichissimo possesso nostro, che or troppo male da altrui si contrasta, ma da a noi vinta affatto la causa, perche l'inclito Predecessore della presente Ser.ma Sovrana di Massa non mai averebbe accordato il privativo diritto a prò de Montignosini sul controverso suolo in pregiudizio della civiltà, e de propri Vassalli, massime nell'atto, che verso di uno di essi volle adoperare il patrocinio suo, se realmente non avesse riconosciuto, che il suolo stesso atteneva alla

Comu

Communità nostra, a norma dell' Istrumento de 23
Agosto 1599. Oltre di che senz' altro raziocinio
L'asserzione del Prencipe costituisce una giusti
ficazione abbondantissima, ed anzi rimane quella
eleuata al grado di presunzione chiamata dai Fo
rensi Juris, et de Jure, contra di cui regolarmente
non si concede l'adito ad una contraria prouanza.

L'allegato autentico inuariabile documento potrebbe a...
e al Leggitore risparmiare il racconto istorico di
altri fatti al proposito stesso tendenti: pure, affinche
d'ogni parte riluca vie più la ragion nostra,
non rincresca il soggiungere, che fino dell'anno 16..
il Parlamento di Montignoso per suo decreto de 17
Gennaro vietò sotto determinate pene à suoi suoi
Uomini il taglio del Bosco già assegnatoli l'anno
1599, e i Decemuiri Ecc.^mi^ Nostri Signori il confer-
marono aggiunta qualche limitazione, come costa
da Loro venerata deliberazione de 15 Aprile di d. anno

"(QQ) Clementin. Prim. de Probat. Cap. Nobilissimus 87. Distint.
"Rot. Decis. 81. n. 33. p. 6. Ciminald. Sun. Cont. 355. n. 27. ubi =
"Quod stet assertioni Principis causat. ex praesumptione Juris,
"et de Jure contra quam non admittit. probatio =

no 1614.

L'anno 1675. il medesimo Parlamento decretò pure il risparto fra detti suoi Uomini delle Piante di Ontani, che erano nella sua Macchia toccatali come sopra in divisione, col patto ad essi di pagare alla Camera Comunale una certa annua tassa.

L'anno 1686. per mezzo similmente di atto del Parlamento si proibì il divisato rispartimento degl' Ontani, riponendo in vigore il riferito antico Decreto dell'anno 1614

Le quali cose, quanto manifestino il privativo possesso presso dei Principali, niuno è che nol vegga, mentre eglino non mai averebbono proibito a se stessi l'incisione degl' Alberi nati, e da nascere, qualora quella ai Massesi fosse, come sarebbe stata, permessa, ritenendo il supposto del suolo tuttavia indiviso, e respettivamē-te non averebbono fatta fra i Comunitativi la distribuzione degli Ontani, ingiungendosi l'aggravio di una annua tassa, allorchè i Massesi sul menzionato supposto averebbono potuto a lor talento servirsi di tali piante; se pure pensare non si volesse con troppa eccessiva inverisimiglianza, che i Montignosini avessero contra di se ristretto, e vin-

vincolato l'uso del Comunale, lasciandolo libero e più amplo a favore degll' Avversari.

Si corrobora il nostro possesso da più negoziati, e dispacci sopra codesto Comunale avutisi in diversi tempi tra i respettivi Sovrani officiali e Magistrati dei Sovrani dell'uno, e dell'altro Dominio. Fra gli altri, che in grazia di brevità non rapportansi, degno di ricordanza è quello, che scrisse già il Sig.r Nicolao Cacciatori Segretario di Massa sino li 18. Aprile 1618. ai nostri Signori in sua lettera contenente la doglianza, che dagli Esecutori di Montignoso fosse stato catturato un Massese, che trasportava una soma di stipe sul pretesto di averla tagliata nella porzione di attinenza nostra, quando la stipe era della porzione (diceva si) assegnata a Massa; con che discernesi aperto che dalla contraria parte ammettevasi allora quanto l'impugna presentemente.

Giustificata adunque la pacifica, e costante osservanza del possesso nostro per lo corso di 124 Anni, il diritto chiarissimo, che a noi risultane, nulla può rimanere offuscato dal commesso dai Massesi, specialmente

nell

nell'Anno 1723., ove parecchi con armata mano, e colla scorta di truppe estere si trasferirono nella Macchia di Montignoso, e tutta la devastarono, e l'inciso legname seco asportarono. A drittamente estimare questo fatto, egli è un gagliardo argomento del torto degli Avversarj, perche non v'hà bisogno di correre l'aspre vie della violenza, quando la giustizia, che ne protege, piane, e facili le addita. Ma, tralasciato ogni riflesso, che il natural lume somministra, e coi principj della legale disciplina proseguendo la difesa della presente causa all'obiezzione agevolmente rispondesi, che gli atti turbativi, e violenti non recarono giammai nocumento a quello, cui l'assistenza della ragion favoreggia |RR| Aggiunto, che gli atti posteriori, benche scevri di violenza, o d'altro intrinseco vizio, non sono potenti a distruggere l'antica osservanza prossima al titolo, che la introdusse, e corroborata da molti, diversi atti opposti a quelli, che se le obiettano; |SS| massime per lo durissimo effetto d'interrompere la già compiuta prescrizion centenaria |TT.|

per

|„ **SS**| L. mela Vers. sed si alimenta ff. de aliment. et Cibar.
„ Legal. Rot. Rom. Decis. 674. n. 21. p. 19. rec.
|„ **TT**.| adden. ad Sac. Rot. avanti Gregor. 51. n. 3. Mantica Decis. 296. n. 5.

Per la esclusione dell'anteposta violenza leggo bene assai magnificarsi dal Sig.r Informante Massese una dichiarazione fatta appunto in detto Anno 1723. dal Conte Carlo Borromei Plenipotenziario della Maestà del fu Imperatore Carlo VI., nella quale L'Ecc.za Sua pronunziò tuttavia esser promiscuo all'una e all'altra Communità l'uso del Bosco, di cui si tratta; ma altresì non ignoro, che l'asserta dichiarazione nulla pone in essere, a seconda dell'intento contrario.

Conciosiache lungi da rivocare ad esame la giurisdizione de Plenipotenziari Cesarei, rapporto alle differenze d'una Communità suddita del Senato Ser.mo di Lucca libero Prencipe, egli è indubitato, che la pretesa sentenza del Sig.r Conte Borromei emanò senza cognizione di causa in un processo ove non furon citati giuridicamente i Montignosini, ne vi comparvero, ne dedussero le loro ragioni, ne di quella, doppo esser proferita, ebbero in verun modo contezza alcuna. Onde ritenendo il maggior ossequio per tanto Ministro, e la più alta venerazione per la Sacra Augusta Persona di Cesare, posso senza taccia di ardito, concludere, che la stessa pretesa sentenza debba invalida, ed ineffuale onninamente riputarsi |VV.|

" |VV.| Leg. si servus Plurium §. p.o ff. de Legat. p.o, e la Comune degli scrittori

E però soverchio lo studio per dimostrare, che il Deciso dal Sig.r Conte Plenipotenziario nullo, e vano è per se stesso, mentre, (si vuol più) per parte de Massesi medesimi non si attese la decantata sentenza del 1723; e fra gli altri documenti, e fatti che addursene potrebbono, e per minore prolissità si omettono, basti l'incontrastabile testimonianza, cui ne somministra tanto il progetto dai Massesi accettato ne prossimi successivi anni di far decidere da Comuni Arbitri tutte le Differenze vertenti sopra al Communale delle Marine, quanto, e specialmente il solenne, e lungo trattato in appresso sopra le Differenze stesse tenuto nella Città di Massa fra i Ministri di quel Governo, e i Commissionati dal Senato Ser.mo nostro Sig.re. Nel qual trattato è assai meritevole d'osservazione, che fra i tre temperamenti anteposti dal Sig.r Luciani Uditore di Massa in nome della Illustre sua Communità al Deputato Lucchese, vi si annovera quello di concedere ai Massesi il taglio del Bosco in questione il restante rilasciare ai Montignosini, compensando poi loro la perdita di d.o terzo coll'assegnazione di altrettanto equivalente terreno. Scorto al presente chiunque sia dotato di ragionevol intendimento, (che ben volentieri me ne rimetto) se gl'Avversari abbiano fatto contro della dichiarazione dell'Imperial Plenipotenziario, considerata ora dal

in detto antico possedimento a questo soltanto, e non già a nuovo titolo appoggiata, più validamente il conferma, e più potente ragione gli comparte |ZZ.|

Conceduta però qual vera la falsa figurazione che dall'Anno 1723. fino a presenti giorni i miei Principali decaduti fossero dal natural possesso del terreno, di cui si favella, contro ciò non potrebbe giammai negarsi che le opposizioni loro e gli interposti ricorsi in questo frattempo contra la tentatane occupazione degli Avversari appieno preservato non avesser a quelli almeno il Civil possesso, dal quale per ottenersi la restituzione della occupata cosa vinceasi il naturale che vanti un terzo. Il che tanto è vero, che compete al civil possessore il rimedio retinendæ, questa la frase dei Pratici, o sia l'interdetto uti possidetis che trae per seco conseguentemente l'altro rimedio chiamato recuperandæ, o sia l'interdetto unde vi, contra il

possessore

|ZZ.| Grat. Discept. for. Cap. 436. n. 14. Cancer. Var. resolut. Lib. 1. Cap. 22. n. 33.

possessore naturale (Q Q.), e che piuttosto violento occupatore dee chiamarsi.

Onde rettamente s'inferisce, che, pure a seconda della figurazione predetta, la Communità nostra può dirsi per l'effetto di ragione, che goda sola del possesso di tutto il suo Comunale dentro gli undici termini verso Massa, e Montignoso per l'intero continuato spazio di Anni 160.

Facciasi per fine luogo alla verità, e alle di Lei voci i cuori umani più non s'indurino, onde possa omai la Magnifica Communità di Montignoso rimanere esente dalle molte vessazioni, e molestie, che impunemente cagionando le vanno coloro, che avendo dissipato il suo, pretendono di farsi padroni degli altrui fondi, non con altro vero titolo, che con quello del proprio comodo. Troppo per altro a questo ripugnando i principj delle Divine, et umane leggi, che prescrivono la manutenzione a ciascuno di quanto

---

(Q Q.) Sac. Rot. seguendo la speciosa dottrina di Bartolo, e Baldo
" nella leg. cui possidere, C. uti possideris dopo il Pacific. de Salvian.
" Decis. 169. n. 6. avanti Coccin. Decis. 339. et n. 3. et Decis. 417. n. 4
" In recen. Decis. 78. p. 6. n. 21. et 3.

quanto per giustizia appartengagli, e nel caso
nostro apertamente veggendosi che il Terreno
boschivo, ugualmente che il Paduloso dentro gli
undici termini verso Massa, e Montignoso fu as-
segnato alla Communità ricorrente, per quan-
to i solenni Istrumenti di concordia, e divisione
de 31. luglio, e 23 Agosto bene interpetrati ne fan-
no fede, che è corroborata in oltre dalla quanti-
tà, e qualità de luoghi allora divisi, e distribui-
ti; confermata dalle dichiarazioni di più Prepo-
sti, e dal Sovrano stesso della Communità con-
tradittrice, e autenticata per ultimo da un pos-
sesso sormontante il corso di un secolo, e mezzo, si
spera quindi, come da prima ne porsi cenno,
che i Sig.ri della Ducale Reggenza di Massa de-
termineranno contra gl'ingiusti pretensori, ed
usurpatori, i doveti ripari, e gli opportuni pro-
vedimenti.

Anzi sono così persuaso della costante, e perpetua vo-
lontà degli anzi lodati Sig.ri di amministrar giusti-
zia

zia senza accettazione di persona, che se da nostri contradittori con meno lodevoli arti non si fusse procurato di nascondere, o almeno di offuscar la verità, già d'ora sarebbesi riparato, e proveduto a tanto disordine, che, oltre l'ingiustizia, e il male che consiste intrinsecamente nell'appropriarsi l'altrui, produce al di fuori la pessima semenza di dissenzioni, e zizanie tra due Communità confinanti

Soc.